



13.03.2026

Domande frequenti

Contenuto

Pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III)	2
Elementi istituzionali.....	5
Aiuti di Stato	11
Libera circolazione delle persone: immigrazione.....	15
Libera circolazione delle persone: protezione dei salari	22
Ostacoli tecnici al commercio (MRA)	24
Accordo sui trasporti terrestri.....	25
Accordo sul trasporto aereo	27
Accordo agricolo e Protocollo sulla sicurezza alimentare	27
Programmi dell'UE	31
Spazio.....	33
Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.....	35
Accordo sull'energia elettrica	37
Accordo sulla sanità	40

Pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III)

Perché il Consiglio federale è convinto che il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» sia vantaggioso per la Svizzera?

Relazioni stabili e prevedibili con l'UE, e in particolare con i Paesi confinanti, sono una necessità strategica. L'ampliamento delle relazioni economiche, la cooperazione scientifica e la gestione comune delle sfide attuali promuovono la sicurezza e la prosperità della Svizzera. Da 25 anni la via bilaterale contribuisce in modo significativo al successo del nostro Paese. Senza il pacchetto Svizzera-UE, non sarebbe possibile portarla avanti. Con il pacchetto, invece, si potranno avere relazioni giuridicamente chiare con l'UE, così da stabilizzare, ma anche sviluppare, la via bilaterale. Questo approccio è nell'interesse della Svizzera.

Qualora non si rivelasse efficace, il pacchetto Svizzera-UE può essere denunciato dopo l'approvazione?

Tutti gli accordi tra la Svizzera e l'UE interessati dal pacchetto Svizzera-UE (alcuni accordi dei Bilaterali I, programmi, spazio, contributo svizzero, energia elettrica, sanità e il Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare) possono essere denunciati dalla Svizzera o dall'UE senza ulteriori condizioni. In seguito alla notifica della denuncia, il relativo accordo o i relativi accordi cessano di applicarsi dopo tre mesi (Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare) o sei mesi (tutti gli altri).

Tutti i nuovi accordi (programmi, spazio, contributo svizzero, energia elettrica, sanità) e il Protocollo riguardante la cooperazione parlamentare possono essere denunciati separatamente senza che ciò comporti, dal punto di vista giuridico, la cessazione automatica di altri accordi. Andrebbero tuttavia considerate le eventuali conseguenze politiche di una denuncia.

Per quanto riguarda gli accordi relativi al mercato interno esistenti (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio [MRA], trasporti terrestri, trasporto aereo e agricoltura), continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di denuncia, per esempio l'articolo 36 paragrafi 3 e 4 dell'Accordo sul trasporto aereo. Se uno di questi accordi viene denunciato, decadono anche gli altri accordi dei Bilaterali I (la cosiddetta «clausola ghigliottina»). I protocolli di modifica di questi accordi esistenti servono all'adeguamento degli stessi e non necessitano pertanto di proprie disposizioni di denuncia. I protocolli istituzionali e i protocolli sugli aiuti di Stato riguardanti gli accordi relativi al mercato interno esistenti diventano parte integrante di tali accordi; di conseguenza, le disposizioni in materia di denuncia di questi accordi si applicano anche ai rispettivi protocolli istituzionali e ai protocolli sugli aiuti di Stato. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare fa parte dell'Accordo agricolo e la sua denuncia porterebbe quindi anche alla denuncia di tale accordo (nonché dei Bilaterali I in virtù della «clausola ghigliottina»). In sintesi: i protocolli del pacchetto Svizzera-UE riguardanti gli accordi relativi al mercato interno esistenti e l'Accordo agricolo (compreso il Protocollo sulla sicurezza alimentare) non possono essere denunciati separatamente da tali accordi.

L'approccio settoriale perseguito dal Consiglio federale ha permesso di evitare qualsiasi nuova connessione, per quanto riguarda la denuncia, tra gli accordi relativi al mercato interno esistenti e quelli nuovi (ad eccezione della sicurezza alimentare, che fa parte dell'Accordo agricolo). Non c'è dunque alcuna clausola «super ghigliottina», che era invece prevista nel progetto di accordo istituzionale. La «clausola ghigliottina» dei Bilaterali I rimane tuttavia in vigore.

La Svizzera dovrà recepire automaticamente il diritto dell'UE?

No. La Svizzera decide nel rispetto delle proprie procedure costituzionali e legali, inclusa la possibilità di un referendum, se recepire o meno un nuovo atto giuridico dell'UE. Il recepimento dinamico richiederà sempre il consenso della Svizzera. Nulla avverrà automaticamente.

Il recepimento dinamico verrà applicato a ogni accordo con l'UE?

No. I nuovi elementi istituzionali, come il recepimento dinamico, riguardano solo determinati accordi. Essi vengono applicati esclusivamente agli *accordi relativi al mercato interno*, ossia

agli accordi che garantiscono alla Svizzera la partecipazione al mercato interno dell'UE: si tratta degli accordi esistenti nei settori della libera circolazione delle persone, dei trasporti terrestri, del trasporto aereo e degli ostacoli tecnici al commercio (MRA). Con lo sviluppo della via bilaterale nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, si aggiungono inoltre due nuovi accordi relativi al mercato interno: l'Accordo sull'energia elettrica e il Protocollo sulla sicurezza alimentare. Infine, per il nuovo accordo di cooperazione sulla sanità è prevista un'applicazione per analogia degli elementi istituzionali, sebbene non si tratta di un accordo relativo al mercato interno. Tuttavia, il suo campo di applicazione è limitato alla cooperazione nel settore della sicurezza sanitaria. Il recepimento dinamico non si applica peraltro nel caso di atti giuridici dell'UE, o di parti di essi, che rientrano nel campo di applicazione di un'eccezione. Non fanno invece parte del pacchetto Svizzera-UE e non sono sottoposti al recepimento dinamico, in particolare, l'Accordo di libero scambio del 1972 e i suoi protocolli.

I diritti di partecipazione garantiti dalla democrazia diretta svizzera saranno indeboliti?

No. La Svizzera deciderà nel rispetto delle proprie procedure costituzionali e legali, inclusa la possibilità di un referendum. Proprio come avviene attualmente. Inoltre, con l'obbligo di recepimento dinamico saranno garantiti diritti di partecipazione all'elaborazione di atti giuridici dell'UE che rientrano nel campo di applicazione dei rispettivi accordi. Del resto, già oggi, nell'ambito dell'associazione a Schengen e a Dublino, la Svizzera applica una forma di recepimento dinamico. A tale proposito, negli ultimi anni si sono tenuti più volte intensi dibattiti parlamentari e in tre occasioni si è fatto ricorso a votazioni popolari.

Sarà il Popolo a decidere sui nuovi accordi?

Secondo la proposta del Consiglio federale, i nuovi accordi sottostanno al referendum facoltativo. Ciò significa che, dopo la deliberazione parlamentare, sarà il Popolo a decidere, a condizione che venga lanciato un referendum. La decisione finale sul tipo di referendum spetta al Parlamento.

Quando è prevista la votazione popolare sugli accordi?

La durata della fase parlamentare e il tempo che intercorrerà fino ad una votazione popolare dipenderanno dal Parlamento.

Cosa succederebbe se il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) venisse respinto alle urne?

Una bocciatura del pacchetto Svizzera-UE non avrebbe come conseguenza il mantenimento della situazione attuale, bensì una progressiva limitazione dell'accesso della Svizzera al mercato interno dell'UE e un numero sempre minore di cooperazioni. Gli accordi relativi al mercato interno devono essere regolarmente adeguati agli sviluppi del diritto, pena una graduale erosione della via bilaterale. Il loro mancato aggiornamento comporterebbe incertezze giuridiche e di pianificazione, nonché oneri supplementari, in particolare per le imprese svizzere che esportano nell'UE.

Inoltre, senza una stabilizzazione delle relazioni bilaterali, è probabile che la Svizzera non possa concludere nuovi accordi con l'UE. Ciò vale sia per gli accordi attualmente previsti nella parte relativa allo sviluppo delle relazioni (energia elettrica, sicurezza alimentare, sanità) sia per eventuali nuovi accordi in altri ambiti. Se la Svizzera dovesse respingere il pacchetto Svizzera-UE, non potrebbe nemmeno associarsi ai programmi dell'UE, tra cui il programma di ricerca Orizzonte Europa o il programma di scambio Erasmus+. La Svizzera in quanto polo di ricerca e innovazione ne risulterebbe indebolita. Inoltre, senza il pacchetto Svizzera-UE la Svizzera non sarebbe coinvolta nelle organizzazioni contro le crisi e nelle piattaforme dell'UE per lo scambio di informazioni. Ciò avrebbe ripercussioni negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla protezione di consumatrici e consumatori.

Che cosa è cambiato/migliorato rispetto al progetto di accordo istituzionale?

Rispetto al progetto di accordo istituzionale, il pacchetto Svizzera-UE presenta vari miglioramenti.

- Sono stati eliminati gli ostacoli e i rischi dell'accordo istituzionale, ossia sono state chiarite e risolte come richiesto dalla Svizzera le questioni in sospeso relative alla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, alla protezione dei salari e agli aiuti di Stato.
- Il pacchetto Svizzera-UE non contiene solo gli elementi istituzionali e risponde a diversi interessi della Svizzera.
- Gli elementi istituzionali vengono inseriti in ogni singolo accordo relativo al mercato interno anziché in un accordo quadro valido per tutti gli accordi di questo tipo. Questo approccio permette di tenere conto delle caratteristiche specifiche di ogni accordo, cosa impossibile con l'accordo istituzionale.
- Resta espressamente garantita la competenza del Tribunale federale e di tutti gli altri organi giurisdizionali svizzeri a interpretare gli accordi nei singoli casi.
- Il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella composizione delle controversie è stato definito in modo più preciso e si afferma esplicitamente che la CGUE non avrà alcun ruolo nelle controversie riguardanti le eccezioni che non implicano alcuna nozione di diritto dell'UE.
- L'Accordo di libero scambio fra la Svizzera e l'UE del 1972 non fa parte del pacchetto Svizzera-UE. Sono escluse un'armonizzazione della politica agricola e una regolamentazione orizzontale degli aiuti di Stato basate sul pacchetto Svizzera-UE.

Sarà necessario riscrivere un gran numero di leggi. Questa forte regolamentazione implicherà un aumento della burocrazia?

Gli atti giuridici dell'UE rilevanti per la Svizzera nel quadro del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) sono in totale 94. Questo numero non comprende gli atti giuridici dell'UE senza carattere legislativo, che corrispondono al diritto di esecuzione in Svizzera. Per l'attuazione del pacchetto Svizzera-UE, la Svizzera emanerà 3 nuove leggi e ne modificherà 36. Di queste ultime, 15 subiranno modifiche importanti e 21 solo adeguamenti di minore entità.

La portata del progetto di cui si chiede l'approvazione e il numero di modifiche della legislazione nazionale non dicono nulla in merito alla burocrazia che eventualmente potrebbe essere associata al pacchetto Svizzera-UE. Dai singoli accordi e dalla loro attuazione nel diritto interno scaturiscono, in parte, ulteriori requisiti amministrativi e normativi. Al contempo, vi sono però anche sgravi legati al facilitato accesso al mercato dell'UE.

Il pacchetto Svizzera-UE contribuisce a garantire alle imprese sicurezza di pianificazione e di investimento, nonché una partecipazione quanto più fluida possibile al mercato interno nel campo di applicazione di ciascun accordo. Il Consiglio federale persegue l'obiettivo di mantenere al minimo l'onere amministrativo e normativo complessivo per le imprese in Svizzera e di ridurlo costantemente.

Perché il Consiglio federale raccomanda un referendum facoltativo?

Dopo aver analizzato i risultati dei negoziati, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il pacchetto Svizzera-UE non soddisfa i requisiti costituzionali per un referendum obbligatorio. Secondo l'articolo 140 della Costituzione federale, sottostà al referendum obbligatorio l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali. Non è questo il caso del pacchetto Svizzera-UE.

Inoltre, il pacchetto Svizzera-UE non incide sulla struttura interna della Svizzera e non richiede alcun adeguamento della Costituzione federale. Il funzionamento delle istituzioni svizzere, la democrazia diretta, il federalismo e l'indipendenza del Paese non sono toccati. In particolare, ogni recepimento dinamico richiede sempre il consenso dell'organo svizzero competente a livello nazionale – in caso di referendum, del Popolo – e il pacchetto Svizzera-UE non comporta alcun riorientamento sostanziale della politica estera del nostro Paese. Per questo motivo, gli accordi del pacchetto Svizzera-UE sottostanno al referendum facoltativo ai sensi dell'attuale Costituzione federale.

Sottoporre il pacchetto Svizzera-UE al referendum facoltativo rispecchia la prassi adottata finora in casi analoghi: anche i Bilaterali I (1999) e II (2004) sono stati infatti sottoposti a questo tipo di referendum. L'Accordo di associazione a Schengen/Dublinko del 2004 – che prevedeva già un recepimento dinamico del diritto dell'UE – è particolarmente degno di nota in questo

contesto. Anche allora il Consiglio federale aveva ritenuto che l'Accordo non implicasse cambiamenti di vasta portata nel nostro sistema statale e che quindi non incidesse sull'ordine costituzionale; una valutazione confermata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Il pacchetto Svizzera-UE va addirittura meno lontano sotto questo profilo, perché nel caso di Schengen/Dublino gli accordi cessano di essere in vigore in caso di mancato recepimento del diritto dell'UE, mentre le nuove disposizioni istituzionali del pacchetto Svizzera-UE prevedono una procedura di composizione delle controversie e, se necessario, misure di compensazione.

La maggioranza dei partecipanti permanenti alla consultazione – tra cui 15 dei 26 Cantoni e 5 dei 7 partiti politici rappresentati in Parlamento – ha confermato la decisione del Consiglio federale in merito al referendum facoltativo.

La decisione finale sul tipo di referendum spetta al Parlamento.

Direttive ESG dell'UE: secondo le direttive in questione le società interessate devono soddisfare 1100 requisiti. Le imprese svizzere andranno incontro a un onere enorme, anche dal punto di vista finanziario?

Le direttive sui criteri ambientali, sociali e di governance («Environmental, Social and Governance», ESG) non rientrano nel campo di applicazione di alcun accordo relativo al mercato interno tra la Svizzera e l'UE. Non sarà quindi necessario che la Svizzera le adotti.

Questa normativa dell'UE ha comunque già un impatto diretto o indiretto su molte imprese svizzere che operano all'interno dell'Unione o sono legate a imprese dell'UE da rapporti commerciali che rientrano nel campo di applicazione dei criteri ESG. Con il pacchetto Svizzera-UE la situazione resterà immutata.

Elementi istituzionali

Che cosa sono gli elementi istituzionali e perché sono così importanti?

Gli elementi istituzionali disciplinano negli accordi relativi al mercato interno (esclusa la parte relativa all'agricoltura dell'Accordo agricolo) e nell'Accordo sulla sanità – dove si applicano per analogia – il recepimento dinamico del diritto, l'interpretazione e l'applicazione uniformi degli accordi, la vigilanza su di essi e la composizione delle controversie.

Assicurano il corretto funzionamento a lungo termine degli accordi interessati, creano prevedibilità, certezza del diritto e garantiscono a tutti condizioni di parità nel mercato comune, un aspetto essenziale soprattutto per gli attori economici svizzeri.

Perché la Svizzera è disposta a recepire il diritto dell'UE?

La Svizzera vuole partecipare ad alcuni settori del mercato interno dell'UE. In questi settori deve osservare le stesse regole degli Stati membri dell'Unione. È anche nell'interesse della Svizzera, delle sue imprese e della sua società civile che tutti i partecipanti al mercato interno dell'UE rispettino le stesse regole.

Pertanto, per gli atti giuridici dell'UE che rientrano nel campo di applicazione degli accordi relativi al mercato interno o dell'Accordo sulla sanità e non ricadono in quello di un'eccezione o della clausola di non regressione nell'ambito della protezione dei salari varrà il recepimento dinamico. La Svizzera disporrà in ogni caso di un diritto di partecipazione allo sviluppo di questi atti giuridici («decision shaping») e potrà quindi difendere i propri interessi anche durante la loro elaborazione all'interno dell'UE.

Il recepimento dinamico del diritto mina la democrazia diretta e le competenze del Parlamento?

No. La Svizzera recepirà il diritto dell'UE secondo le procedure applicabili nel nostro Paese. In concreto, ciò significa che dovrà concludere un trattato internazionale (sotto forma di decisione del comitato misto) con l'UE per qualsiasi futuro recepimento di un atto giuridico; il trattato in questione sarà soggetto alle procedure di approvazione interne, compreso un eventuale

referendum. Se necessario, la Svizzera potrà rifiutare il recepimento, ma a costo di eventuali misure di compensazione. Queste misure dovranno riguardare solo gli accordi relativi al mercato interno ed essere proporzionate, ossia servire unicamente a compensare gli svantaggi per l'UE dovuti al mancato recepimento.

Nell'ambito di Schengen/Dublino si applica già il recepimento dinamico del diritto; in questo contesto negli ultimi anni ci sono stati intensi dibattiti parlamentari e si sono tenute diverse votazioni popolari relative al recepimento di atti giuridici dell'UE pertinenti.

Recependo in maniera dinamica il diritto dell'UE, la Svizzera rinuncia alla propria sovranità?

No. La Svizzera potrà continuare a decidere autonomamente se recepire il nuovo diritto dell'UE pertinente; potrebbe tuttavia dover accettare misure di compensazione proporzionate da parte dell'Unione in caso di mancato recepimento. Il sistema politico svizzero, le sue istituzioni e il loro funzionamento non saranno influenzati dal recepimento dinamico del diritto. Gli interessi svizzeri saranno inoltre tutelati da importanti eccezioni al recepimento dinamico e da una clausola di non regressione nell'ambito della protezione dei salari.

La Svizzera avrà il diritto di partecipare all'elaborazione degli atti giuridici dell'UE che la riguardano (è il cosiddetto «diritto di partecipazione», in inglese «decision shaping»): i suoi esperti potranno farsi portavoce della visione e degli interessi svizzeri prima che l'UE adotti un nuovo atto giuridico pertinente per gli accordi relativi al mercato interno. Rispetto alla situazione attuale, quest'ultimo aspetto può essere considerato un punto che accresce la sovranità della Svizzera.

Come può la Svizzera garantire che l'influenza del Popolo e del Parlamento venga scalfito il meno possibile?

Le competenze del Popolo e del Parlamento rimarranno invariate. Ogni decisione del comitato misto di recepire un nuovo atto giuridico dell'UE pertinente negli accordi relativi al mercato interno o nell'Accordo sulla sanità dovrà essere approvata secondo le competenze e le procedure interne previste per i trattati internazionali.

La Svizzera potrà inoltre partecipare già all'elaborazione degli atti giuridici dell'UE pertinenti nell'ambito del «decision shaping». In questo «decision shaping» sarà coinvolto anche il Parlamento (v. domanda successiva per maggiori dettagli).

Al di là del «decision shaping», la Svizzera potrà anche prendere posizione sui nuovi atti giuridici dell'UE pertinenti mediante contatti diretti con singoli Stati membri dell'UE e il Parlamento europeo. Anche le associazioni e i privati potranno esprimersi nell'ambito di consultazioni pubbliche nell'UE.

I Cantoni, il Parlamento e la società civile saranno coinvolti nelle procedure legate agli elementi istituzionali? Come potranno in particolare le associazioni di categoria partecipare al «decision shaping»?

Nel caso degli elementi istituzionali, in particolare del «decision shaping» e del recepimento dinamico del diritto, il Consiglio federale intende adoperarsi per garantire la massima trasparenza e definire chiaramente le procedure interne. Le sue proposte per una maggiore partecipazione di Cantoni, Parlamento e società civile sono parte del messaggio all'Assemblea federale.

Cantoni: la partecipazione dei Cantoni nell'ambito degli elementi istituzionali sarà disciplinata in una nuova convenzione tra Confederazione e Cantoni. Questo implica anche una modifica della legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), al fine di assegnare al Consiglio federale la competenza di concludere tale convenzione.

Parlamento: il Consiglio federale propone l'emanazione di un nuovo articolo 152a della legge sul Parlamento (LParl) per regolamentare in modo specifico le procedure di informazione e consultazione nei riguardi del Parlamento nel quadro del «decision shaping». Le commissioni

della politica estera e le altre commissioni specializzate competenti saranno coinvolte in questo contesto.

Il Consiglio federale vuole inoltre assicurare la partecipazione del Parlamento alle altre procedure legate agli elementi istituzionali (recepimento dinamico, composizione delle controversie e misure di compensazione) nell'ambito dell'articolo 152 LParl.

Il Consiglio federale propone infine di presentare alle Camere, una volta per legislatura e nel quadro del suo rapporto concernente le relazioni con l'UE (il cosiddetto «Rapporto Europa»), un documento di monitoraggio relativo al funzionamento degli elementi istituzionali del pacchetto Svizzera-UE.

Società civile: l'Esecutivo propone anche di pubblicare tutti i documenti non riservati dell'UE rilevanti nell'ambito del «decision shaping» in un unico luogo. I partecipanti permanenti alle procedure di consultazione e le cerchie interessate (incl. le associazioni di categoria) saranno informati della pubblicazione.

Gli elementi istituzionali creano un legame con l'UE?

No. I nuovi elementi istituzionali sono inclusi solo negli accordi relativi al mercato interno (esclusa la parte relativa all'agricoltura dell'Accordo agricolo) e nell'Accordo sulla sanità, dove si applicano per analogia. Il loro scopo è garantire la certezza del diritto e condizioni di parità tra tutti i partecipanti al mercato interno. Gli elementi istituzionali rappresentano una soluzione ad hoc, che permetterà di portare avanti le peculiari relazioni tra la Svizzera e l'UE.

Saranno i giudici stranieri a determinare la legislazione svizzera?

No. La Svizzera è l'unica responsabile della propria legislazione. Tuttavia, se il comitato misto non riuscisse a risolvere una controversia tra la Svizzera e l'UE legata al mercato interno, sarà possibile ricorrere a un tribunale arbitrale paritario.

L'autonomia degli organi giurisdizionali di ambo le Parti nell'interpretazione del diritto interno sarà preservata. Non ci sarà dunque alcuna asimmetria.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) non sarà mai chiamata a comporre una controversia. Se per pronunciarsi su una controversia il tribunale arbitrale paritario – composto da arbitri designati in parti uguali dalla Svizzera e dall'UE nonché da un presidente da essi scelto – riterrà necessaria e pertinente l'interpretazione di una nozione di diritto dell'UE, si rivolgerà alla CGUE, ma unicamente a questo scopo. La CGUE non potrà intervenire di propria iniziativa in un procedimento arbitrale, così come l'UE non potrà ricorrere alla CGUE unilateralmente.

Le competenze del Tribunale federale e degli altri organi giurisdizionali svizzeri non sono in alcun modo intaccate dal risultato dei negoziati.

Gli accordi relativi al mercato interno non si basano sul diritto svizzero. Non è dunque previsto, né necessario, che il tribunale arbitrale sottoponga una questione al Tribunale federale.

Infine, il meccanismo di composizione delle controversie è strettamente interstatale, il che significa che non incide sui rimedi legali a disposizione di imprese e individui e che sarà sempre il tribunale arbitrale a prendere la decisione finale nel merito della controversia.

Il meccanismo basato su un tribunale arbitrale non è una novità per la Svizzera, che ha già maturato un'ampia esperienza sul suo utilizzo in altri settori, per esempio in quello degli accordi sulla protezione degli investimenti, negli accordi di libero scambio o nel sistema di composizione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La Svizzera sarà «punita» se rifiuterà di recepire il diritto dell'UE?

No. Se la Svizzera deciderà di non recepire un atto giuridico dell'UE e un tribunale arbitrale constaterà una conseguente violazione dell'accordo in questione da parte della Svizzera, l'UE potrà eventualmente adottare una misura di compensazione tesa a controbilanciare lo svantaggio subito a causa del mancato recepimento. Le misure di compensazione potranno essere

adottate solo nel campo di applicazione dell'accordo interessato o in quello di un altro accordo relativo al mercato interno (nella parte agricola dell'Accordo agricolo solo in caso di violazione dell'Accordo stesso, inclusa la parte sulla sicurezza alimentare, e nell'Accordo sulla sanità unicamente all'interno di questo Accordo o in relazione alla partecipazione della Svizzera al programma dell'UE nell'ambito della sanità) e dovranno essere proporzionate allo squilibrio creato. Con il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), la Svizzera sarà tutelata contro eventuali «sanzioni» da parte dell'UE, in quanto non saranno più consentite misure di ritorsione politiche e non pertinenti (p. es. misure nel settore della ricerca o delle borse).

In Svizzera, a chi spetterà concretamente la decisione sul recepimento di un atto giuridico dell'UE in un accordo Svizzera-UE?

Recepimento dinamico non vuol dire recepimento automatico del diritto dell'UE. Un nuovo atto giuridico dell'UE può diventare vincolante per la Svizzera soltanto una volta concluse le procedure di approvazione interne che si basano sulle competenze previste per l'approvazione di trattati internazionali.

In concreto: gli atti giuridici dell'UE verranno recepiti negli accordi relativi al mercato interno mediante una decisione del comitato misto. Ciò significa che la Svizzera e l'UE dovranno acconsentire esplicitamente al recepimento del nuovo atto giuridico dell'UE in questi accordi. Le decisioni del comitato misto riguardanti il recepimento di atti giuridici dell'UE sono trattati internazionali. Di conseguenza si applicano le norme interne che disciplinano la competenza di concludere trattati internazionali. Concretamente ciò significa che la delegazione svizzera nel comitato misto può approvare la decisione solo se è stata precedentemente autorizzata in tal senso dal Consiglio federale, dal dipartimento o dell'ufficio federale competenti. Se la competenza di approvare la decisione del comitato misto riguardante il recepimento di un atto giuridico dell'UE in un accordo relativo al mercato interno spetta al Parlamento, il Consiglio federale autorizza la delegazione svizzera esclusivamente ad accettarla con riserva di approvazione da parte del Parlamento ed eventualmente del Popolo. La decisione riguardante il recepimento di un atto giuridico dell'UE in un accordo avverrà quindi in Svizzera sempre in conformità alle competenze previste dal diritto svizzero.

Come potrà la Svizzera impedire, per esempio tramite referendum, che un atto giuridico venga recepito?

Un atto giuridico potrà essere recepito in un accordo solo una volta conclusa la relativa procedura di approvazione interne. È possibile indire un referendum contro un recepimento se la decisione del comitato misto di recepire un nuovo atto giuridico dell'UE in un accordo è soggetta all'approvazione del Parlamento e comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto oppure necessita dell'emanazione o della modifica di leggi federali (art. 141 Cost.). Tale procedura corrisponde alle norme costituzionali applicabili e alla prassi vigente per i trattati internazionali. Le decisioni del comitato misto di recepire atti giuridici dell'UE negli accordi costituiscono modifiche di trattati internazionali. Per l'approvazione di simili modifiche è competente il Parlamento, a meno che non sia competente il Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 166 cpv. 2 Cost., art. 24 cpv. 2 LParl, art. 7a cpv. 1 LOGA). Se la competenza è del Consiglio federale, quest'ultimo può delegarla a un dipartimento o, nel caso di trattati di portata limitata, a un ufficio federale (art. 48a cpv. 1 LOGA; v. anche la risposta alla prima domanda). La possibilità di delegare la competenza al Consiglio federale (o eventualmente a un dipartimento o a un ufficio federale) dipende dal contenuto del trattato o della decisione del comitato misto da approvare. In particolare i trattati o le decisioni del comitato misto di portata limitata (p. es. che non istituiscono nuovi diritti e obblighi o che sono diretti alle autorità e disciplinano questioni amministrative) vengono approvati dal Consiglio federale (art. 7a cpv. 2 e 3 LOGA). Inoltre, in diversi ambiti esistono particolari disposizioni riguardanti la delega di competenze del Parlamento al Consiglio federale per l'approvazione di trattati internazionali o decisioni del comitato misto (p. es. art. 3a Legge federale sulla navigazione aerea). Se a seguito di una decisione del comitato misto di recepire un atto giuridico dell'UE in un accordo sussiste ancora la necessità di adeguamenti o di attuazione a livello di legge federale, tale decisione dovrà in ogni caso essere approvata dal Parlamento (e, in caso di referendum, dal Popolo) insieme alla necessaria legislazione di attuazione.

In che misura è utile che il campo di applicazione e gli obiettivi degli accordi relativi al mercato interno non possano essere «modificati» dagli elementi istituzionali? L'UE non potrebbe estenderli tramite il recepimento dinamico?

No, un'estensione non è possibile. Le disposizioni istituzionali prescrivono esplicitamente che il campo di applicazione e gli obiettivi degli accordi non possono essere modificati dalle soluzioni istituzionali, ossia il recepimento dinamico, l'interpretazione e l'applicazione uniformi, la vigilanza e la composizione delle controversie (v. p. es. l'art. 1 par. 2 PI-ALC).

Se la Svizzera e l'UE sono in disaccordo sul recepimento di un atto giuridico dell'UE, per esempio perché la Svizzera ritiene che non corrisponda al campo di applicazione o agli obiettivi dell'accordo relativo al mercato interno in questione, l'UE non può decidere unilateralmente sul recepimento. In tal caso si applica il nuovo meccanismo di composizione delle controversie.

I rappresentanti della Svizzera nei comitati misti degli accordi tra la Svizzera e l'UE possono agire a loro discrezione?

No, i rappresentanti della Svizzera nei comitati misti non possono agire come meglio credono, ma devono seguire sempre le istruzioni dei servizi competenti per le rispettive decisioni secondo le consuete norme interne. Inoltre, le decisioni dei comitati misti relative all'adozione di nuovi atti giuridici entrano in vigore e gli atti giuridici dell'UE in questione vengono recepiti nell'accordo pertinente solo dopo la loro approvazione da parte delle autorità competenti o del Parlamento (e anche del Popolo in caso di referendum).

Gli atti giuridici dell'UE pertinenti per la Svizzera si applicheranno direttamente agli accordi con il nostro Paese che prevedono il metodo dell'integrazione?

Gli atti giuridici dell'UE varranno per la Svizzera se e solo se il nostro Paese acconsentirà esplicitamente al loro recepimento negli accordi in questione e la relativa decisione del comitato misto sarà entrata in vigore. A tal fine gli atti giuridici dovranno essere approvati nell'ambito delle consuete procedure interne dall'autorità competente secondo il diritto svizzero (ufficio federale, dipartimento o Consiglio federale) oppure dal Parlamento (ed eventualmente dal Popolo in caso di referendum). Ciò varrà per tutti gli atti giuridici dell'UE, indipendentemente dal fatto che in un accordo si applichi il metodo dell'equivalenza o dell'integrazione. Pertanto, anche con il metodo dell'integrazione un atto giuridico dell'UE non potrà mai applicarsi direttamente alla Svizzera senza il suo consenso. L'unica differenza rispetto al metodo dell'equivalenza consiste nel fatto che, con il metodo dell'integrazione, un atto giuridico dell'UE – se è stato recepito nell'accordo con il consenso della Svizzera – può essere applicato direttamente dalle autorità e dagli organi giurisdizionali svizzeri competenti a condizione che le relative disposizioni siano sufficientemente concrete.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha più influenza sugli accordi con il metodo dell'integrazione o con il metodo dell'equivalenza?

Il tribunale arbitrale sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) l'interpretazione degli atti giuridici dell'UE recepiti e delle disposizioni degli accordi la cui applicazione implica nozioni di diritto dell'UE. La CGUE è competente per l'interpretazione di questi atti, *indipendentemente dal fatto che* la Svizzera applichi direttamente gli atti giuridici dell'UE recepiti negli accordi (metodo dell'integrazione) o elabori un proprio diritto equivalente a quello dell'UE (metodo dell'equivalenza). In altre parole, il metodo (integrazione o equivalenza) non determina quali e quanti atti giuridici o norme di diritto dell'UE recepiti possono essere sottoposti all'interpretazione della CGUE da parte del tribunale arbitrale. In entrambi i metodi, la CGUE è competente per l'interpretazione di tutti gli atti giuridici o le nozioni di diritto dell'UE recepiti negli accordi.

Il metodo influisce però sul margine di manovra della Svizzera rispetto al diritto dell'UE recepito: secondo il metodo dell'equivalenza, anziché applicare direttamente un atto giuridico dell'UE recepito, come nel caso del metodo dell'integrazione, la Svizzera deve solo raggiungere con la propria legislazione gli stessi obiettivi previsti da tale atto. La questione non ha tuttavia alcuna influenza sulla cognizione/competenza della CGUE, in quanto quest'ultima si limita in ogni caso

a interpretare il diritto dell'UE. Se nell'ambito del metodo dell'equivalenza la Svizzera applichi effettivamente o meno il diritto svizzero equivalente al diritto dell'UE, non è una questione attinente al diritto dell'UE ma al diritto dei trattati. A pronunciarsi non sarà in tal caso la CGUE, bensì il tribunale arbitrale.

Nel complesso, la CGUE non ha pertanto una cognizione/competenza più ampia in merito agli accordi con il metodo dell'integrazione piuttosto che con il metodo dell'equivalenza.

In generale, con il metodo dell'integrazione le disposizioni contenute negli atti giuridici dell'UE vengono «applicate direttamente» dopo il loro recepimento negli accordi. Ciò vuol dire che se non è necessaria alcuna modifica di legge il Parlamento non sarà mai coinvolto?

No, perché ogni atto giuridico dell'UE deve essere recepito nell'accordo interessato con decisione di un comitato misto (anche nel caso del metodo dell'integrazione). Le decisioni dei comitati misti sono trattati internazionali. Vigono chiare regole nazionali che disciplinano chi può o deve approvare i trattati internazionali: in linea di principio tale competenza spetta al Parlamento (a meno che non l'abbia delegata al Consiglio federale), a prescindere dal fatto che in Svizzera ci voglia o meno una modifica legislativa per il trattato internazionale in questione, ossia anche se si applica il metodo dell'integrazione e non è necessaria una modifica legislativa. Del resto, tramite il cosiddetto rapporto sui trattati internazionali, il Parlamento esercita anche un controllo annuale sulla corretta applicazione di queste regole da parte del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

Quali sono le varie fasi del procedimento nel caso in cui il tribunale arbitrale debba valutare la proporzionalità di una misura di compensazione nei confronti della Svizzera? Dove vengono regolamentate, per esempio in relazione all'accordo sulla libera circolazione delle persone?

- Notifica delle misure di compensazione (art. 11 par. 1 PI-ALC). Effetto sospensivo automatico di tre mesi (art. 11 par. 1 ultima frase PI-ALC).
- Entro un mese, il comitato misto può decidere se sospendere, modificare o annullare le misure di compensazione (art. 11 par. 2 PI-ALC).
- Se il comitato misto non giunge a una decisione in proposito, ogni Parte contraente può chiedere al tribunale arbitrale di verificare la proporzionalità. La competenza è del tribunale arbitrale che ha esaminato la causa principale (art. 11 par. 2 PI-ALC, art. III.6 par. 3 Appendice PI-ALC).
- Il tribunale arbitrale decide entro sei mesi dal giorno della notifica delle misure di compensazione sulla loro proporzionalità (art. 11 par. 3 PI-ALC, art. III.8 par. 4 Appendice PI-ALC).
- Le misure di compensazione non hanno effetto retroattivo (art. 11 par. 4 PI-ALC).
- Inoltre: la proroga dell'effetto sospensivo delle misure di compensazione può essere richiesta da ciascuna Parte in ogni fase del procedimento; il tribunale arbitrale decide in merito a un'eventuale proroga dell'effetto sospensivo entro un mese (art. III.10 Appendice PI-ALC). In concreto, se il comitato misto non riesce a pervenire a un accordo entro un mese, ogni Parte contraente può avviare un procedimento arbitrale per chiedere l'esame della proporzionalità e nello stesso tempo una proroga dell'effetto sospensivo delle misure di compensazione oltre i tre mesi. Il tribunale arbitrale deve decidere in merito alla proroga entro un mese. In questo modo si garantisce che la decisione del tribunale arbitrale sulla proporzionalità preceda l'entrata in vigore delle misure di compensazione.

In proposito si veda anche il grafico al numero 2.1.6.4.3 del messaggio.

La Svizzera può impedire che una misura di compensazione entri in vigore prima che il tribunale arbitrale ne abbia confermato la proporzionalità?

Sì, a condizione che il tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte, accetti la proroga dell'effetto sospensivo della misura, il che dovrebbe essere la regola (v. i dettagli del procedimento nella risposta alla domanda precedente).

Quali esempi di misure di compensazione sono ipotizzabili se, per esempio, la Svizzera introduce restrizioni all'immigrazione che l'UE considera non conformi ai trattati?

Le misure di compensazione sono possibili solo all'interno dello stesso Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) o in un altro accordo relativo al mercato interno (a esclusione della parte relativa all'agricoltura dell'Accordo agricolo). Inoltre, non si tratta di punizioni: il loro scopo è piuttosto quello di colmare lo squilibrio tra diritti e doveri delle Parti generato dalla violazione del trattato. Stando al principio di proporzionalità, la misura di compensazione deve essere idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto rispetto alla violazione del trattato. Il criterio dell'idoneità della misura significa che lo scopo perseguito deve poter essere almeno promosso o parzialmente raggiunto. Il criterio della necessità indica che per raggiungere l'obiettivo bisogna scegliere i mezzi meno gravosi a disposizione. Il criterio della proporzionalità in senso stretto prevede infine che la misura sia appropriata rispetto all'obiettivo perseguito e non sproporzionatamente onerosa.

Alla libera circolazione delle persone non si applicherà il metodo dell'equivalenza, che è più flessibile per la Svizzera, bensì il più rigido metodo dell'integrazione. È vero?

Alla libera circolazione delle persone si applicherà il metodo dell'integrazione, che del resto è stato utilizzato finora. Con il metodo dell'integrazione, se le disposizioni dell'atto giuridico sono sufficientemente specifiche e definite, la Svizzera, una volta che l'atto è stato integrato nell'accordo in questione, non deve fare più nulla. Tali disposizioni (compresi eventuali adeguamenti decisi dalle Parti contraenti) possono essere applicate direttamente dalle autorità e dagli organi giurisdizionali svizzeri. La Svizzera può comunque trasporre l'atto dell'UE recepito nel diritto nazionale, se lo desidera, per esempio per motivi di chiarezza e trasparenza o per adeguare meglio le disposizioni dell'UE all'ordinamento giuridico svizzero. In ogni caso, gli atti giuridici dell'UE o le loro disposizioni devono essere trasposti nel diritto nazionale se richiedono delle specificazioni per essere applicati nei casi concreti. È inoltre necessario adattare la legislazione nazionale esistente qualora risulti in contrasto con l'atto dell'UE. A differenza del metodo dell'integrazione, con il metodo dell'equivalenza, a seguito del recepimento di un atto giuridico dell'UE in un accordo, la Svizzera è tenuta a emanare o mantenere disposizioni nazionali. Queste devono perseguire lo stesso obiettivo previsto nell'atto giuridico recepito. In questo caso la Svizzera non applica quindi direttamente il diritto dell'Unione, ma diritto svizzero equivalente. Talvolta, però, il diritto nazionale equivalente rimanda semplicemente al diritto dell'UE recepito. Rispetto al metodo dell'equivalenza, il metodo dell'integrazione presenta inoltre il vantaggio di garantire che valgano esattamente le stesse regole dappertutto. Proprio per gli operatori economici, ciò può essere più semplice.

Perché si parla di certezza del diritto in relazione ai nuovi accordi?

Per due motivi: da un lato, le imprese svizzere potranno contare sul fatto che l'accesso al mercato interno dell'UE sarà giuridicamente garantito a lungo termine perché gli accordi relativi al mercato interno tra la Svizzera e l'UE dovranno essere regolarmente aggiornati; dall'altro, i nuovi accordi, prevedendo un meccanismo di composizione delle controversie, forniranno un quadro giuridico all'interno del quale sarà possibile risolvere gli eventuali conflitti tra la Svizzera e l'UE. Le divergenze saranno così appianate e non potranno più sfociare in misure arbitrarie e tentativi di esercitare una pressione politica.

Aiuti di Stato

Che cosa si intende per «aiuti di Stato»? Quali misure concrete comprendono?

Gli aiuti di Stato conferiscono vantaggi economici a determinate imprese e possono quindi falsare la concorrenza. Può trattarsi di sussidi a favore di certe aziende o di altri benefici finanziari, tra cui mutui a condizioni vantaggiose, garanzie di Stato o sgravi fiscali.

Perché le norme sugli aiuti di Stato riguardano solo l'Accordo sul trasporto aereo, l'Accordo sui trasporti terrestri e il nuovo Accordo sull'energia elettrica, ma non l'Accordo agricolo?

Le disposizioni sugli aiuti di Stato sono previste soltanto dove sono rilevanti per la partecipazione al mercato interno dell'UE, come nel caso dei suddetti tre accordi sul mercato interno.

Ciò non riguarda invece l'Accordo agricolo (compreso il Protocollo sulla sicurezza alimentare). Entrambe le parti continueranno a decidere liberamente come organizzare la propria politica agricola. Questo significa anche che i pagamenti diretti svizzeri, che tengono conto delle particolarità della Svizzera, continueranno a essere ammessi e che il nostro Paese continuerà a essere autonomo a questo riguardo.

Perché gli aiuti di Stato sono spesso criticati? In quali circostanze sono considerati legittimi?

Trattandosi di vantaggi finanziari che favoriscono determinate imprese o determinati settori produttivi, gli aiuti di Stato possono falsare la concorrenza.

In genere gli aiuti di Stato sono tuttavia giustificati da interessi pubblici preponderanti, ad esempio nel caso della promozione di innovazioni o di tecnologie rispettose dell'ambiente. In simili casi i benefici sociali di un aiuto di Stato possono essere considerati più importanti dell'eventuale distorsione della concorrenza che ne può risultare.

Per questo motivo, il diritto dell'UE sugli aiuti di Stato prevede ad esempio numerose deroghe, in particolare nell'ambito del «servizio pubblico».

L'approccio «a pacchetto» consentirà di mantenere le prestazioni del servizio pubblico in Svizzera?

Sì. Anche nell'ambito dell'approccio «a pacchetto» queste prestazioni non sottostanno in toto né di per sé alla normativa UE sugli aiuti di Stato. A essere rilevante è il campo d'applicazione degli accordi sul mercato interno siglati tra la Svizzera e l'UE, contenenti disposizioni sugli aiuti di Stato. Vengono presi in considerazione unicamente i settori dell'energia elettrica, del trasporto aereo e dei trasporti terrestri nel campo d'applicazione degli accordi. Le disposizioni sugli aiuti di Stato troverebbero applicazione solo in questi ambiti.

Non tutte le misure di sostegno sono «aiuti di Stato» (p. es. ove non vi sia alcuna attività imprenditoriale o non si prevedano effetti transfrontalieri sul commercio).

Inoltre, il diritto UE in materia prevede numerose deroghe, soprattutto nell'ambito dei «servizi d'interesse economico generale» (p. es. servizi di emergenza, ospedali, custodia di bambini o edilizia sociale, temi che comunque non rientrano nel campo d'applicazione degli accordi sul mercato interno citati).

Le misure statali di sostegno dovrebbero essere ammesse e attuate nei settori in cui il mercato non funziona.

I nuovi accordi metteranno a rischio il servizio pubblico in Svizzera?

Nelle relazioni con l'UE la questione del servizio pubblico si pone solo in presenza di un accordo sul mercato interno con disposizioni in materia di aiuti di Stato. Nella maggior parte dei settori – quali i servizi di emergenza, gli ospedali, la custodia di bambini, l'edilizia sociale – non esiste un accordo di questo tipo. Pertanto, gli accordi non toccano il servizio pubblico in questi ambiti.

Negli accordi sul mercato interno la Svizzera ha negoziato, dove necessario, una serie di eccezioni per proteggere il servizio pubblico. A parte ciò, anche nell'UE sono previste ampie deroghe al divieto degli aiuti di Stato. Determinati aiuti di interesse pubblico sono ammessi.

Un eventuale recepimento delle norme sugli aiuti di Stato dell'UE influenzerà la configurazione delle imposte della Confederazione e dei Cantoni?

L'autonomia fiscale resterà garantita: ogni Cantone e ogni Comune potrà continuare ad avere il proprio sistema fiscale. Tuttavia, se all'interno di questo sistema vengono ad esempio concesse agevolazioni fiscali selettive a singole imprese, queste agevolazioni possono rappresentare un aiuto di Stato, che potrebbe essere incompatibile con il diritto comunitario pertinente.

Ma anche in tal caso deve essere interessato un ambito in cui la Svizzera e l'UE abbiano concluso un accordo che preveda norme sugli aiuti di Stato (energia elettrica, trasporto aereo e trasporti terrestri). Varranno inoltre i valori soglia minimi.

Un eventuale recepimento della normativa UE in materia di aiuti di Stato nell'Accordo sui trasporti terrestri (ATT) influenzerà il servizio pubblico (trasporto nazionale e regionale) in Svizzera?

No. Il trasporto puramente nazionale non è coperto dall'ATT.

Le norme sugli aiuti di Stato potrebbero essere attuate solo nel campo d'applicazione dell'ATT, cioè nel trasporto internazionale (di merci e passeggeri) su strada e per ferrovia.

Inoltre, la normativa UE sugli aiuti di Stato contempla numerose eccezioni e motivi giustificativi per la concessione di questi aiuti, ad esempio per gli indennizzi del trasporto pubblico, per la promozione del trasferimento del traffico merci da strada a rotaia, ecc.

Continuerà a essere possibile anche la promozione del trasporto regionale transfrontaliero nelle regioni di confine (Ticino, Basilea, Ginevra). Avendo investito molto nel trasporto regionale transfrontaliero, la Svizzera vuole poter decidere anche in futuro chi lo offre. In questo ambito non vige quindi l'obbligo di messa a concorso, il che consentirà anche in futuro aggiudicazioni dirette. Sono escluse le imprese che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale (p. es. tram, ferrovia delle Centovalli).

Le garanzie statali per le banche cantonali, le assicurazioni di stabili o l'edilizia sociale saranno ancora possibili nell'ottica delle norme sugli aiuti di Stato?

Sì. Il pacchetto non tange né le garanzie statali per le banche cantonali né quelle per le assicurazioni di stabili o l'edilizia sociale. In questi ambiti non esistono accordi sul mercato interno con l'UE.

L'UE punta sempre di più su una politica industriale verticale e allenta le sue regole in materia di aiuti di Stato. Perché la Svizzera si impegna nel settore degli aiuti di Stato se la controparte si muove nella direzione opposta?

Per l'UE l'introduzione della sorveglianza degli aiuti di Stato nel campo d'applicazione dei tre accordi sul mercato interno è una premessa necessaria per stabilizzare e sviluppare la via bilaterale.

Con il Protocollo sugli aiuti di Stato la Svizzera si impegna a recepire in maniera dinamica le norme sostanziali pertinenti. In altre parole: se l'UE allenta le sue norme sostanziali sugli aiuti di Stato, questo allentamento vale anche per la Svizzera (una volta integrato nei rispettivi accordi). Ciò vale per gli atti giuridici elencati negli allegati dei Protocolli sugli aiuti di Stato e negli allegati III e IV dell'Accordo sull'energia elettrica.

Nell'UE il diritto sugli aiuti di Stato vale soltanto per gli Stati membri, ma non per l'UE stessa. Si può ancora parlare di condizioni eque?

Nel quadro dei negoziati sul pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) le parti contraenti hanno concordato una dichiarazione comune in base alla quale la Svizzera può chiedere consultazioni se la Commissione europea stessa concede un sostegno finanziario che potrebbe falsare la concorrenza a scapito delle imprese svizzere. Gli aiuti diretti della Commissione europea (quindi non degli Stati membri) non sono infatti soggetti alle norme sugli aiuti di Stato. Questa dichiarazione offre alla Svizzera, come Paese terzo, un punto di partenza per affrontare eventuali misure di politica industriale dell'UE.

Per il resto, le misure di politica industriale dell'UE vengono spesso pagate tramite gli Stati membri. In questo caso possono essere soggette anche nell'UE alla sorveglianza degli aiuti di Stato.

Che cosa cambierà nella sorveglianza degli aiuti di Stato rispetto a oggi?

Nel campo d'applicazione dell'Accordo sul trasporto aereo si applicano già oggi norme sugli aiuti di Stato analoghe a quelle del diritto dell'UE. Lì esiste già una sorveglianza degli aiuti di Stato che sarà rafforzata ulteriormente.

L'Accordo sui trasporti terrestri e l'Accordo sull'energia elettrica prevederanno sia norme sostanziali sugli aiuti di Stato sia una sorveglianza da parte di un'autorità svizzera indipendente e dei tribunali svizzeri. Si tratta di una novità rispetto alla situazione attuale. Sarà inoltre creata trasparenza sull'impiego del denaro dei contribuenti nei tre settori in questione (trasporti terrestri, trasporto aereo ed energia elettrica).

In che modo la Svizzera garantirà l'equivalenza della sua sorveglianza degli aiuti di Stato con quella dell'UE?

Per istituire un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell'UE, la Svizzera deve soddisfare le disposizioni dei Protocolli sugli aiuti di Stato dell'Accordo sui trasporti terrestri e dell'Accordo sul trasporto aereo e quelle dell'Accordo sull'energia elettrica.

Al fine di rispettare l'ordinamento costituzionale svizzero e le competenze dei Cantoni, dell'Assemblea federale e del Consiglio federale, nei Protocolli sugli aiuti di Stato e nell'Accordo sull'energia elettrica sono state stabilite delle deroghe rispetto al sistema di sorveglianza dell'UE.

I pareri dell'autorità di sorveglianza svizzera, ad esempio, non sono vincolanti, a differenza delle decisioni della Commissione europea. Se viene concesso un aiuto di Stato che l'autorità di sorveglianza svizzera ritiene illecito, quest'ultima deve presentare ricorso presso il tribunale svizzero competente. Fino alla sentenza vale l'effetto sospensivo, questo significa che l'aiuto non può essere concesso. In questo modo si garantisce che il sistema di sorveglianza svizzero abbia gli stessi effetti di quello dell'UE.

Le autorità svizzere saranno sorvegliate anche dall'UE nel quadro di un'eventuale composizione delle controversie?

Le Parti sorvegliano autonomamente i loro aiuti di Stato nei rispettivi territori con sistemi di sorveglianza equivalenti e in conformità alle competenze costituzionali (approccio a due pilastri).

Un tribunale arbitrale potrebbe verificare se il sistema di sorveglianza svizzero degli aiuti di Stato garantisce un livello di sorveglianza e applicazione equivalente. Non può tuttavia sostituirsi all'autorità di sorveglianza ed esaminare un aiuto concreto nel quadro del meccanismo di composizione delle controversie. Un'eventuale sentenza arbitrale non avrebbe inoltre alcun impatto sulla sentenza di un tribunale svizzero in merito alla liceità di un aiuto concesso in Svizzera. Il tribunale arbitrale non può neppure ordinare il recupero di aiuti già concessi in casi singoli.

È vero che le Parti – in particolare gli enti erogatori – non hanno diritti di parte (p. es. il diritto di essere sentite)? Non è prevista una tutela giurisdizionale delle Parti?

No, non è vero. I diritti di parte possono essere esercitati nella procedura di ricorso davanti a un tribunale. I diritti di parte, in particolare il diritto di essere sentite, sono quindi garantiti.

Nella procedura d'esame secondo la legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (LSaS), l'autorità di sorveglianza esprime soltanto un parere giuridicamente non vincolante. Nell'ambito della procedura d'esame dell'autorità di sorveglianza le Parti non hanno lo status di parti ai sensi dell'articolo 6 della legge sulla procedura amministrativa (PA) e di conseguenza non godono di ampi diritti di parte, visto che non si tratta di una procedura amministrativa che si conclude con una decisione. Nella procedura d'esame, la LSaS assicura comunque all'ente erogatore e al beneficiario degli aiuti determinati diritti procedurali. Gli enti erogatori e i beneficiari hanno ad esempio il diritto di pronunciarsi per iscritto in merito all'avvio di un esame approfondito.

Diritto di soggiorno permanente e aiuto sociale:

Quali norme vigono nell'UE in materia di diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'UE?

All'interno dell'UE, i cittadini degli Stati membri possono ottenere il diritto di soggiorno permanente dopo un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni in un altro Stato membro (Stato ospitante). Questa norma si applica anche ai familiari che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE e che hanno soggiornato per cinque anni con il cittadino UE nello Stato ospitante. I cittadini di Stati dell'UE che hanno ottenuto il diritto di soggiorno permanente possono percepire l'aiuto sociale senza che ciò si ripercuota su tale diritto.

Quale eccezione è riuscita a negoziare la Svizzera in materia di diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'UE?

In Svizzera possono beneficiare del diritto di soggiorno permanente solo i cittadini dell'UE esercitanti un'attività lucrativa o che continuano a godere di tale statuto e i loro familiari, a condizione che soggiornino in Svizzera legalmente da cinque anni; i periodi di completa dipendenza dall'aiuto sociale pari a sei mesi o più non sono computati per il calcolo dei cinque anni. I cittadini dell'UE che non esercitano un'attività lucrativa e i frontalieri non beneficiano del diritto di soggiorno permanente. Pertanto gli studenti e i pensionati non possono ottenere il diritto di soggiorno permanente poiché non esercitano un'attività lucrativa. In virtù delle stesse condizioni di cui sopra, ai cittadini svizzeri che esercitano un'attività lucrativa è concesso il diritto di soggiorno permanente nell'UE dopo un soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni.

La norma negoziata dalla Svizzera è, pertanto, più severa: grazie a tale eccezione, infatti, la Svizzera accorda il diritto di soggiorno permanente solo a chi esercita un'attività lucrativa e ai suoi familiari.

La Svizzera può negare o ritirare il diritto di soggiorno permanente ai cittadini dell'UE?

La Svizzera può negare il diritto di soggiorno permanente a cittadini di Stati membri dell'UE che non hanno esercitato un'attività lucrativa per cinque anni oppure che durante questi cinque anni hanno percepito aiuto sociale per sei mesi o più. Può inoltre ritirare il diritto di soggiorno permanente a persone che già ne beneficiano qualora lo abbiano acquisito abusivamente. Le fattispecie dell'abuso di diritto saranno precisate nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Infine la Svizzera può negare o ritirare il diritto di soggiorno permanente in caso di minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.

Quali sono le conseguenze per quanto riguarda l'aiuto sociale?

Non è possibile ritirare il diritto di soggiorno permanente per il solo motivo che i beneficiari percepiscono prestazioni dell'aiuto sociale. Tuttavia, siccome il diritto di soggiorno permanente è concesso unicamente a cittadini di Stati membri dell'UE esercitanti attività lucrativa che hanno soggiornato almeno cinque anni nello Stato ospitante, i beneficiari di tale diritto hanno un forte legame con il mercato del lavoro. Queste persone sono integrate sia nel mercato del lavoro che nella società, per cui il rischio che divengano involontariamente disoccupate per un lungo periodo è ridotto. Da uno studio di Ecoplan emerge tuttavia che, con il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE, in tutta la Svizzera potrebbero percepire l'aiuto sociale tra l'1,1 e l'1,5 per cento di persone in più all'anno, ossia da 3000 a 4000 persone in più. Ne risulterebbero costi aggiuntivi annuali stimati tra 56 e 74 milioni di franchi.

Tuttavia i cittadini di Stati membri dell'UE esercitanti attività lucrativa che divengono involontariamente disoccupati prima di ottenere il diritto di soggiorno permanente devono annunciarsi all'Ufficio regionale di collocamento (URC) e cooperare con quest'ultimo. Se omettono di farlo rischiano di perdere il diritto di soggiorno. L'obiettivo perseguito con questa norma è una rapida reintegrazione nel mercato del lavoro. Se sei mesi dopo la fine del versamento dell'indennità di disoccupazione non hanno trovato un nuovo impiego e non sono in grado di dimostrare in

modo credibile che ci sono prospettive di trovare nuovamente lavoro in un futuro prossimo, anche in questo caso può essere loro ritirato il diritto di soggiorno.

I cittadini di Stati membri dell'UE che soggiornano in Svizzera al solo scopo di cercarvi un impiego come pure altre persone che non esercitano un'attività lucrativa (tra cui gli studenti) e i loro familiari sono per principio esclusi dall'aiuto sociale. I cittadini di Stati membri dell'UE divenuti involontariamente disoccupati dopo aver lavorato per meno di un anno perdono il diritto all'aiuto sociale sei mesi dopo la fine involontaria dell'attività lucrativa.

Disoccupazione:

Come viene garantito che, prima dell'ottenimento del diritto di soggiorno permanente, il soggiorno possa essere interrotto qualora una persona non abbia alcuna probabilità di trovare un impiego entro un termine adeguato?

I cittadini dell'UE che non beneficiano del diritto di soggiorno permanente divenuti involontariamente disoccupati devono, entro un termine stabilito, annunciarsi come persone in cerca d'impiego presso l'ufficio del lavoro competente e cooperare con il servizio pubblico di collocamento, così da non perdere la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno che ne consegue. Se, ciononostante, non sono riusciti a trovare un nuovo impiego sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità di disoccupazione (esaurimento delle prestazioni), perdono la qualità di lavoratori e il diritto di soggiorno che ne consegue, a meno che non rendano verosimile la probabilità di trovare un nuovo impiego in un prossimo futuro. I controlli per garantire il rispetto di queste norme presuppongono un'intensa collaborazione tra l'URC e le autorità competenti in materia di migrazione, che sarà sancita nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nella legge sul collocamento (LC).

Tutti i cittadini dell'UE disoccupati hanno diritto all'aiuto sociale?

In linea di massima sono esclusi dall'aiuto sociale i cittadini dell'UE che soggiornano in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego, nonché coloro che non esercitano un'attività lucrativa (studenti inclusi) e i loro familiari. I cittadini dell'UE divenuti involontariamente disoccupati che hanno lavorato meno di un anno perdono il diritto all'aiuto sociale sei mesi dopo la cessazione involontaria dell'attività lucrativa.

Il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) si ripercuote sul diritto all'indennità di disoccupazione?

No. Né il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) né il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE si ripercuotono sul diritto all'indennità di disoccupazione. Le persone che intendono avvalersi dell'indennità di disoccupazione devono continuare a soddisfare i presupposti di cui all'articolo 8 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, tra cui un periodo di contribuzione sufficiente. Come sinora, possono essere presi in considerazione anche i periodi di contribuzione nell'UE.

Soggiorno di breve durata senza la necessità di ottenere un permesso:

In quali casi non è necessario ottenere un permesso per i soggiorni di breve durata?

Si parla di «soggiorno di breve durata senza la necessità di ottenere un permesso» poiché durante tale periodo la Svizzera non può esigere dai cittadini di Stati membri dell'UE che soddisfino le condizioni per un soggiorno superiore a tre mesi (esercizio di un'attività lucrativa, mezzi finanziari sufficienti, ecc.). In questa configurazione, i cittadini di Stati membri dell'UE devono unicamente essere in possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Il diritto nazionale vigente, nello specifico la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), consente già ora ai cittadini dell'UE di soggiornare in Svizzera senza permesso per tre mesi al massimo senza esercitare un'attività lucrativa.

I cittadini dell'UE che intendono esercitare un'attività indipendente in Svizzera per un periodo fino a tre mesi dovranno annunciarsi mediante la procedura di notifica dei soggiorni di breve durata per l'esercizio di un'attività lucrativa; questa procedura è pensata per evitare l'elusione della disposizione che limita la libera prestazione di servizi transfrontaliera a 90 giorni. I cittadini dell'UE che intendono esercitare un'attività dipendente in Svizzera per un periodo fino a tre mesi devono invece continuare a essere annunciati dal datore di lavoro in Svizzera mediante la procedura di notifica. Continua inoltre a essere applicabile l'obbligo di notifica per le prestazioni transfrontaliere di servizi di 90 giorni lavorativi per anno civile.

Permessi:

Vi sono cambiamenti per quanto riguarda i permessi (L, B e C)?

Gli attuali titoli di soggiorno L e B resteranno validi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo riveduto e, una volta scaduti, saranno convertiti in attestati secondo la direttiva 2004/38/CE, purché continuino a essere soddisfatte le condizioni previste. I permessi C saranno mantenuti.

Ricongiungimento familiare:

Che cosa cambia per quanto riguarda il ricongiungimento familiare?

Concretamente cambia poco.

La cerchia di persone che hanno diritto al ricongiungimento familiare comprende ora anche i partner registrati. Va detto, tuttavia, che la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) equipara già oggi l'unione domestica registrata al matrimonio. Secondo la LStrl, le persone in unione domestica registrata hanno già oggi diritto di farsi raggiungere dal partner e dai figli non coniugati minori di 18 anni. All'atto pratico, dunque, cambia poco. La novità concreta è che, con il recepimento parziale della direttiva 2004/38, tale diritto viene esteso anche ai parenti a carico dei partner registrati in linea ascendente e in linea discendente (ossia dai 18 ai 21 anni o a carico). Va detto, tuttavia, che alcuni Cantoni accordano già oggi il diritto al ricongiungimento familiare a queste persone.

Esiste un diritto al ricongiungimento familiare agevolato?

Il ricongiungimento familiare agevolato va distinto dal ricongiungimento familiare. **Non esiste un diritto garantito per legge** al ricongiungimento familiare agevolato e la decisione in materia è una **questione di discrezionalità**. Concretamente, si tratta della possibilità di agevolare l'entrata e il soggiorno in conformità alle prescrizioni del diritto nazionale. Le autorità esaminano le circostanze di ciascun caso specifico. Ad oggi il ricongiungimento familiare agevolato può essere concesso ai familiari a carico o quelli che nel paese di provenienza vivevano sotto il tetto con la persona che intendono raggiungere. Nel quadro dell'ALC aggiornato, la cerchia delle persone che possono beneficiare di questa possibilità include anche i familiari bisognosi di assistenza nonché il partner. Queste persone possono ottenere già oggi un permesso di soggiorno in virtù delle disposizioni della LStrl per i casi di rigore.

(Per ulteriori informazioni si veda la [scheda informativa Libera circolazione delle persone – Ricongiungimento familiare](#)).

La condizione dell'alloggio adeguato verrà mantenuta?

La condizione dell'alloggio adeguato non figura più nella direttiva 2004/38/CE. Questo prerequisito, pertanto, decade. Le esigenze per quanto riguarda l'«adeguatezza» dell'alloggio sono già oggi a bassa soglia, poiché l'ALC vigente vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori nazionali e lavoratori provenienti da altri Stati contraenti.

Frontalieri:

Vi sono cambiamenti per quanto riguarda i frontalieri?

In futuro sarà unicamente il datore di lavoro a inoltrare la richiesta dell'attestato per frontalieri mediante il portale EasyGov; l'attestato sarà valido un anno anche per i contratti di lavoro inferiori ai dodici mesi. A parte questo non cambia nulla per i frontalieri.

Procedura di notifica:

Con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) aggiornato la procedura di notifica per le persone esercitanti un'attività lucrativa fino a tre mesi sarà mantenuta ed estesa ai lavoratori indipendenti. Come sarà applicato questo principio?

L'obbligo di notifica è una prescrizione legale sancito nella legge sui lavoratori distaccati (LDist); si applicherà a chi lavora in Svizzera per massimo tre mesi. Per effetto dell'ALC aggiornato, l'obbligo di notifica nella LDist sarà esteso anche ai lavoratori indipendenti. Per contrastare il fenomeno dell'indipendenza fittizia saranno eseguiti controlli sul posto, in occasione dei quali sarà necessario presentare i documenti richiesti.

Tasse universitarie:

In quale modo sarà garantita la parità di trattamento in materia di tasse universitarie?

La parità di trattamento in materia di tasse universitarie, sancita dall'ALC aggiornato, richiede un adeguamento della legge sui PF. Occorrerà per esempio rivedere il triplicamento delle tasse universitarie per gli studenti stranieri deciso dall'Assemblea federale nel settembre 2024. Per quanto riguarda le università e le scuole universitarie professionali cantonali, in vari Cantoni sarà necessario modificare le rispettive leggi e ordinanze d'esecuzione. Secondo il progetto attuale, le minori entrate dovute alla riduzione delle tasse universitarie per gli studenti dell'UE saranno compensate al 100 per cento dalla Confederazione. Le misure di compensazione della Confederazione sono limitate a quattro anni.

Le tasse universitarie aumenteranno per gli studenti svizzeri?

La determinazione delle tasse universitarie rimane di competenza degli enti cantonali responsabili e delle loro scuole universitarie. Potranno applicare il principio della parità di trattamento aumentando le tasse universitarie per gli studenti svizzeri, riducendo quelle per gli studenti dell'UE o ricorrendo a forme miste, come già avviene attualmente. In Svizzera il sistema delle scuole universitarie è finanziato prevalentemente da fondi pubblici e non dalle tasse; di conseguenza l'adeguamento delle tasse universitarie versate dagli studenti dell'UE contribuisce solo in piccolissima parte al finanziamento delle scuole universitarie.

Carte d'identità biometriche:

Le carte d'identità svizzere saranno convertite in carte d'identità biometriche?

Trascorso un anno dall'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), la Svizzera rilascerà carte d'identità biometriche. Tutte le carte d'identità svizzere non biometriche rilasciate fino a quella data continueranno a essere valide nell'UE fino alla loro scadenza (max. 10 anni).

Espulsione:

Quali regole prevede l'UE?

L'UE distingue tra persone con e persone senza diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante. Gli ostacoli all'espulsione sono maggiori per le persone che beneficiano del diritto di soggiorno permanente.

Quale eccezione è riuscita a negoziare la Svizzera in materia di espulsione?

La Svizzera mantiene gli obblighi risultanti dal vigente Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). La maggiore tutela dall'espulsione prevista all'interno dell'UE e la giurisprudenza afferente della Corte EDU non sono applicabili in Svizzera. All'espulsione dei cittadini stranieri autori di reati continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (art. 121 Cost., art. 66a segg. CP e art. 49a segg. CPM). Una persona può essere espulsa dal territorio nazionale se è possibile dimostrare che, a causa del suo comportamento, rappresenta una minaccia effettiva, attuale e considerevole che riguarda un interesse fondamentale della società.

Questa eccezione è conforme alle disposizioni del diritto svizzero, in particolare della Costituzione?

Sì, è conforme alle vigenti disposizioni del diritto svizzero, in particolare della Costituzione federale (art. 121 Cost.). Questa eccezione garantisce che l'espulsione dei cittadini stranieri che hanno commesso reati possa continuare a essere eseguita in conformità con la legislazione e la Costituzione vigenti.

Permesso di domicilio:

Quali sono le nuove regole per il permesso di domicilio?

I cittadini dell'UE che soddisfano i criteri d'integrazione richiesti (lingua nazionale, partecipazione alla vita economica, rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici, buona condotta, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale, ecc.) potranno ottenere il permesso di domicilio (permesso C) dopo un soggiorno di cinque anni. Il termine finora previsto era di cinque o dieci anni a seconda dello Stato membro dell'UE. L'armonizzazione del termine garantisce un trattamento equo per tutti i cittadini dell'UE.

Qual è la differenza tra diritto di soggiorno permanente e permesso di domicilio?

Il permesso di domicilio è uno statuto disciplinato dal diritto nazionale. Il diritto di soggiorno permanente è invece un concetto derivante dal diritto UE. Il permesso di domicilio è inoltre necessario per acquisire la cittadinanza svizzera e presuppone il rispetto dei criteri d'integrazione (lingua nazionale, partecipazione alla vita economica, buona condotta, nessuna dipendenza dall'aiuto sociale). Il solo diritto di soggiorno permanente non è sufficiente per ottenere la cittadinanza.

Valutazione generale:

Tra i motivi che avevano portato a interrompere i negoziati sull'Accordo istituzionale vi era la libera circolazione delle persone. Cosa è cambiato questa volta?

La Svizzera ha negoziato un meccanismo di salvaguardia a tre livelli con (i) eccezioni e (ii) garanzie che tengono conto delle peculiarità svizzere e (iii) una clausola di salvaguardia concretizzata. Si tratta di un grande valore aggiunto. La Svizzera è pienamente consapevole degli impegni che sta assumendo, e l'attuazione è stata oggetto di un dialogo continuo con le autorità d'esecuzione cantionali.

Le nuove regole faranno aumentare l'immigrazione dall'UE?

Non necessariamente. Le regole rimangono sostanzialmente invariate. L'immigrazione dipende principalmente dagli sviluppi economici in Svizzera e nell'UE. Un maggiore fabbisogno di lavoratori provenienti dall'UE (p. es. nei settori della sanità, dell'edilizia o dell'agricoltura) farà aumentare l'immigrazione in Svizzera. A ciò si aggiunge il fatto che, complice il progressivo invecchiamento della popolazione indigena, aumenterà la necessità di sostituire i lavoratori che andranno in pensione.

Quali altre regole deriveranno per la Svizzera dal recepimento dinamico per il settore dell'immigrazione?

Nel 2024 l'UE ha adottato una direttiva che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, oltre a un regolamento sul

mantenimento, tra l'altro, della libera circolazione delle persone durante crisi, pandemie, ecc. Con una dichiarazione comune, la Svizzera e l'UE si sono impegnate a esaminare nel Comitato misto, al momento dell'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), il recepimento di entrambi gli atti giuridici, conformemente alle nuove norme per il recepimento dinamico, nella misura in cui rientrino nel campo d'applicazione dell'ALC.

L'ALC aggiornato è contrario all'articolo 121a Cost.?

Secondo l'articolo 121a Cost., la Svizzera gestisce autonomamente l'immigrazione degli stranieri sulla base di tetti massimi e contingenti annuali. La norma si riferisce unicamente agli stranieri che immigrano in Svizzera, non alle persone che già vi risiedono. Eventuali miglioramenti per quanto riguarda lo statuto giuridico degli stranieri che già risiedono in Svizzera non rientrano, pertanto, nel campo d'applicazione dell'articolo 121a Cost. L'ALC aggiornato, in particolare il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE (detta direttiva sulla cittadinanza dell'Unione), non creerà nuovi diritti originari per i cittadini degli Stati membri dell'UE. La direttiva sulla cittadinanza dell'Unione amplierà o agevolerà in misura minima il ricongiungimento familiare e, in alcuni punti, i diritti connessi. Nello specifico, in futuro il diritto derivato al ricongiungimento familiare sarà esteso anche ai partner registrati e ad alcuni loro familiari. Si può tuttavia dare per acquisito che, in pratica, questi lievi ampliamenti ed agevolamenti riguarderanno un numero minimo di persone che, in virtù dei nuovi diritti, immigrerebbero in Svizzera. In ogni caso, il loro numero non sarà così elevato da rendere impossibile una gestione autonoma dell'immigrazione secondo l'articolo 121a capoverso 1 Cost. mediante tetti massimi e contingenti annuali. L'ALC aggiornato è quindi compatibile con l'articolo 121a Cost.

Clausola di salvaguardia:

Come funziona la clausola di salvaguardia?

La Svizzera può attivare la clausola di salvaguardia concretizzata in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'Accordo. Se le due parti non raggiungono un accordo in seno al Comitato misto, dopo 60 giorni la Svizzera può adire un tribunale arbitrale paritetico, anche senza il consenso dell'UE. In casi urgenti la Svizzera può rivolgersi al tribunale arbitrale già dopo 30 giorni e richiedere entro 30 giorni dalla sua costituzione l'applicazione di misure provvisorie per la durata della procedura.

La Svizzera può invocare e attivare autonomamente la clausola di salvaguardia?

Sì, la Svizzera può decidere autonomamente quando invocare la clausola di salvaguardia. Può rivolgersi, anche senza il consenso dell'UE, al tribunale arbitrale, il quale si limita ad accertare la sussistenza delle gravi difficoltà di ordine economico, senza entrare nel merito delle misure protettive.

Cosa succede se il tribunale arbitrale stabilisce che sussistono gravi difficoltà di ordine economico?

La Svizzera è libera di decidere quali misure protettive introdurre. Se le misure svizzere creano uno squilibrio nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'UE può adottare adeguate misure di riequilibrio nel campo d'applicazione dell'ALC (p. es. introdurre misure protettive identiche nei confronti della Svizzera).

Cosa succede se il tribunale arbitrale stabilisce che *non* sussistono gravi difficoltà di ordine economico?

La Svizzera è libera di decidere se introdurre comunque misure protettive. Nel caso in cui queste violino le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'UE deve avviare una procedura ordinaria di composizione delle controversie allo scopo di adottare adeguate misure di riequilibrio nell'ambito degli accordi sul mercato interno (nel caso dell'Accordo sull'agricoltura solo nell'ambito del Protocollo sulla sicurezza alimentare).

Nel passato il Tribunale federale ha fatto prevalere l'ALC sul diritto nazionale. Le misure protettive che il Consiglio federale adotterebbe nonostante la decisione negativa del giudice sarebbero quindi respinte dal Tribunale federale perché contrarie all'ALC?

Il Protocollo istituzionale dell'ALC prevede un meccanismo di composizione delle controversie nel caso in cui una parte contraente si discosti dall'ALC. Il meccanismo si applicherebbe anche qualora la Svizzera adottasse misure protettive nonostante la decisione negativa del giudice. L'ALC vigente non prevede un siffatto meccanismo in caso di discostamento dalle disposizioni sulla libera circolazione delle persone. Ricorrendo al meccanismo previsto e accettando le misure di riequilibrio che ne derivano nell'ambito degli accordi sul mercato interno, la Svizzera agisce entro il margine di manovra concordato. La giurisprudenza attuale del Tribunale federale relativa al rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale non può pertanto essere trasferita tale e quale alla nuova situazione prevista dall'ALC, il quale contempla l'intervento di un giudice e l'adozione di misure di riequilibrio. Ovviamente non è possibile anticipare il contenuto delle future sentenze. Il Tribunale federale decide in modo indipendente.

Quale ruolo riveste la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nell'ambito della clausola di salvaguardia?

Spetta al tribunale arbitrale decidere se consultare o meno la CGUE. Il tribunale arbitrale può adire la CGUE solo di fronte a una questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del diritto UE. Per quanto riguarda la procedura relativa alla clausola di salvaguardia, il tribunale arbitrale verifica se in Svizzera si sono presentate «gravi difficoltà di ordine economico» dovute all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Non trattandosi di un concetto giuridico dell'UE, la CGUE non è competente in materia.

Quando il Consiglio federale attiva la clausola di salvaguardia?

Le competenze del Consiglio federale in materia di attivazione della clausola di salvaguardia e di adozione di eventuali misure protettive sono concretizzate nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), che prevede valori soglia per gli ambiti dell'immigrazione netta, dell'occupazione di frontalieri, della disoccupazione e del ricorso all'aiuto sociale. Se tali valori vengono raggiunti o superati, il Consiglio federale *deve* verificare se vi sono gravi difficoltà di ordine economico o sociale dovute all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

Il Consiglio federale *può* valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia anche nel caso in cui secondo altri indicatori importanti – in particolare negli ambiti dell'immigrazione, del mercato del lavoro, della sicurezza sociale, delle abitazioni e dei trasporti – la libera circolazione delle persone con l'UE comporta gravi difficoltà di ordine economico o sociale in Svizzera. Questo anche se non è stato superato alcun valore soglia.

Un Cantone o l'Assemblea federale possono chiedere al Consiglio federale di valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia?

Se un valore soglia nazionale è raggiunto a seguito dell'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in un determinato Cantone sussistono gravi difficoltà di ordine economico e sociale, il Cantone in questione può chiedere al Consiglio federale di valutare l'attivazione della clausola di salvaguardia. Il Parlamento può ricorrere ai suoi strumenti consueti per incaricare il Consiglio federale di procedere a tale valutazione.

Quali misure sono possibili con la clausola di salvaguardia?

Le misure devono essere appropriate nonché limitate nel tempo e nella portata. A queste condizioni è possibile limitare temporaneamente con misure protettive i diritti derivanti dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Sarebbe ad esempio possibile limitare i nuovi arrivi a livello regionale (tramite contingenti), dare la priorità ai cittadini svizzeri o controllare preventivamente le condizioni salariali e di lavoro. In tal caso, l'UE può adottare misure di riequilibrio nel campo d'applicazione dell'ALC, ad esempio prevedere le stesse misure nei confronti della Svizzera.

Il tribunale arbitrale verifica solo se sussistono gravi difficoltà di ordine economico. Il Consiglio federale decide autonomamente quali misure protettive adottare.

Il Consiglio federale può adottare misure protettive in modo autonomo o deve prima ottenere l'approvazione dell'Assemblea federale?

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) contiene un elenco esaustivo di misure protettive che il Consiglio federale può adottare in seguito a decisioni del Comitato misto o a una decisione positiva del tribunale arbitrale. Anche in caso di decisione negativa del tribunale arbitrale, il Consiglio federale può decidere in modo autonomo di adottare comunque misure protettive. Se sono necessarie misure diverse o supplementari non previste dalla LStrI, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un disegno di legge corrispondente e, se necessario, può proporre che la legge sia dichiarata urgente.

Prima di adottare misure protettive e di attivare la clausola di salvaguardia, il Consiglio federale consulta in ogni caso i Cantoni, le parti sociali e le competenti commissioni parlamentari.

Libera circolazione delle persone: protezione dei salari

Non esiste una protezione dei salari nell'UE?

Sì, esiste. Per garantire la tutela dei diritti e delle condizioni lavorative dei lavoratori distaccati nell'UE nonché pari condizioni di concorrenza, il diritto UE prevede una serie di prescrizioni vincolanti in materia di condizioni di lavoro e di occupazione per tali lavoratori.

Le norme in questione sono contenute nella direttiva sul distacco dei lavoratori, adottata nel 1996 e modificata nel 2018. Nel 2014 è stata adottata la direttiva di applicazione con l'obiettivo di migliorare l'applicazione pratica delle norme sul distacco e garantire così l'esecuzione negli Stati membri. L'UE dispone di numerose misure, come controlli, sanzioni e responsabilità solidale, che vengono attuate anche in Svizzera per tutelare le condizioni lavorative e salariali.

Quali eccezioni possono essere garantite a livello di protezione dei salari in base all'esito dei negoziati?

La Svizzera può continuare a richiedere alle aziende che distaccano lavoratori e ai prestatori di servizi indipendenti, in settori a rischio come l'edilizia, una notifica preliminare in modo da poter pianificare e svolgere controlli in maniera efficace. Secondo quanto concordato, la Svizzera può inoltre determinare autonomamente i settori a rischio e l'intensità dei controlli. Nei settori a rischio, il termine di notifica preliminare è ridotto da otto giorni civili a quattro giorni lavorativi. Per compensare la riduzione di tale termine sono state concordate con le parti sociali e i Cantoni misure interne come un ulteriore sviluppo e una centralizzazione della procedura di notifica. Ciò migliorerà la qualità dei dati e renderà più efficienti lo smistamento e la trasmissione delle notifiche agli organi d'esecuzione. L'intensità dei controlli continua a poter essere determinata dalla Svizzera in maniera autonoma.

Inoltre la Svizzera può richiedere, alle aziende distaccanti che non hanno pagato una pena convenzionale inflitta in seguito a una violazione salariale, di depositare una cauzione (garanzia finanziaria) prima che possano nuovamente distaccare lavoratori in Svizzera. Se la cauzione non viene depositata, l'azienda è sanzionabile: nei suoi confronti può essere previsto il divieto di distaccare lavoratori in Svizzera per svolgere un incarico, fino al versamento della cauzione (divieto di offrire i propri servizi).

Inoltre, in caso di controllo sul posto i prestatori di servizi indipendenti devono continuare a dimostrare la loro attività indipendente mediante documenti.

Cosa comporta la clausola di non regressione?

Nel quadro dell'ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, la Svizzera si impegna a recepire il pertinente diritto dell'UE sul distacco dei lavoratori. Nell'ambito dei negoziati è stata

però garantita una clausola di non regressione per impedire un peggioramento del livello salariale svizzero.

Se futuri adeguamenti delle direttive UE o nuove norme UE in materia di distacco dei lavoratori dovessero peggiorare il livello di protezione in Svizzera, in virtù della clausola di non regressione il nostro Paese non sarebbe tenuto a recepire gli adeguamenti o le nuove norme. La clausola costituisce quindi una garanzia del livello di protezione svizzero.

La protezione dei salari è stata uno dei motivi alla base dell'interruzione dei negoziati sull'accordo istituzionale. Quali progressi sono stati fatti da allora?

Gli accordi modificati consentono alla Svizzera di determinare autonomamente i settori a rischio e l'intensità dei controlli e, in caso di recidiva, di pronunciare nei confronti di aziende dell'UE attive in Svizzera un divieto di offrire i propri servizi nel nostro Paese. Questi elementi mancavano nell'accordo istituzionale. Quest'ultimo non prevedeva inoltre alcuna clausola di non regressione né garantiva il sistema di controllo duale svizzero. Con il coinvolgimento delle parti sociali e dei Cantoni sono state inoltre elaborate misure di compensazione interne di ampia portata per garantire l'attuale livello di protezione dei salari.

In cosa consiste la cosiddetta «regolamentazione dell'UE sulle spese» e come viene attuata?

Secondo la direttiva UE sul distacco dei lavoratori riveduta, l'obbligo di coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio è determinato in base alla normativa del Paese di provenienza. Allo stesso tempo, si applica il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo», che è stato esplicitamente garantito nell'ambito dei negoziati.

La legge sui lavoratori distaccati (LDist) aggiornata stabilisce che il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio è determinato in linea di principio in base al luogo di provenienza, ossia conformemente alla normativa o alle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

Precisa tuttavia che, se il rimborso delle spese previsto conformemente alle disposizioni del Paese di provenienza non copre le spese sostenute in Svizzera, deve essere versata la differenza rispetto a tali spese.

In questo modo viene attuata la regolamentazione UE sulle spese ma anche il principio concordato con l'UE della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo». Nell'attuazione nazionale della regolamentazione sulle spese, la Svizzera sfrutta il margine di manovra concesso dalla direttiva UE sul distacco dei lavoratori riveduta in modo da ridurre al minimo il rischio di distorsione della concorrenza e garantire la protezione dei lavoratori.

Inoltre i Paesi confinanti con la Svizzera, dai quali proviene circa l'80 per cento dei lavoratori distaccati in Svizzera, presentano oggi un livello di rimborso delle spese simile a quello che si applica alle aziende nel nostro Paese. Altri Stati membri dell'UE prevedono rimborsi inferiori.

Il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) è sufficiente per garantire la protezione dei salari?

Con l'accordo sul piano di garanzia a tre livelli sono state salvaguardate delle componenti importanti delle misure collaterali e quindi le peculiarità svizzere. Queste peculiarità sono quindi escluse dal recepimento dinamico del diritto. Tuttavia la Confederazione, i Cantoni e le parti sociali concordano sul fatto che l'attuale livello svizzero di protezione dei salari debba essere garantito, in aggiunta all'esito dei negoziati, anche con misure di compensazione nazionali. Le 14 misure di accompagnamento nazionali nella protezione dei salari salvaguarderanno l'attuale livello di protezione dei salari in combinazione con l'esito dei negoziati.

Le misure di accompagnamento nazionali rappresentano un pericolo per il mercato del lavoro liberale?

Le misure sono mirate ai settori in cui è necessario intervenire per garantire l'attuale livello di protezione dei salari e si rivolgono in primo luogo alle aziende dell'UE che distaccano lavoratori. Non creano nuovi oneri sostanziali per le aziende nazionali né tantomeno intaccano la flessibilità del mercato del lavoro. Le misure sono incentrate principalmente sui settori sensibili dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia.

La Svizzera sarà costretta ad adottare la direttiva UE sul salario minimo?

Il recepimento dinamico del diritto è limitato al campo di applicazione chiaramente definito dell'ALC. La Svizzera deve adottare solo gli atti giuridici dell'UE che rientrano nel campo di applicazione dell'ALC. La direttiva UE sul salario minimo non rientra in tale ambito. Pertanto, la Svizzera non è tenuta ad adottarla.

Ostacoli tecnici al commercio (MRA)

Negli ultimi anni l'Unione europea ha provveduto a regolamentare molti ambiti. In virtù del MRA e dei nuovi elementi istituzionali del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), la Svizzera sarà costretta a adottare tali normative?

In sede di trattativa, la Svizzera è riuscita a mantenere il metodo dell'equivalenza per quanto concerne il MRA. Continuerà quindi a adottare la propria legislazione nei settori coperti dall'MRA, garantendo l'equivalenza con quella dell'UE.

Il MRA contempla 20 settori di prodotti, di conseguenza l'equivalenza si applica solo ai settori in questione. Il MRA non prevede per la Svizzera alcun obbligo di garantire l'equivalenza in relazione, ad esempio, alle normative dell'UE in materia di deforestazione, intelligenza artificiale, sicurezza informatica o al regolamento Ecodesign.

Del resto, non esiste un legame diretto tra il MRA e la direttiva UE relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) o la direttiva riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CRD).

Il recepimento dinamico del diritto è inoltre limitato al campo di applicazione chiaramente definito del MRA. Qualora in futuro fosse necessario modificarlo, entrambe le Parti dovranno esprimere il proprio consenso nell'ambito di una revisione. La portata dell'Accordo non può dunque essere estesa contro la volontà della Svizzera.

Nonostante il mancato aggiornamento del MRA per quanto riguarda i dispositivi medici, il settore è riuscito a adattarsi molto bene. Il MRA è quindi superfluo?

In effetti le aziende sono riuscite a adattarsi rapidamente alla situazione. Anche con questa capacità di adattamento, tuttavia, hanno subito perdite considerevoli a causa di inutili costi amministrativi e procedure aggiuntive. I fabbricanti svizzeri hanno dovuto aprire delle filiali nell'UE (ricorrendo a mandatarî o rappresentanti). È stato necessario etichettare nuovamente i prodotti con i nominativi e i dati dei rappresentanti sul territorio dell'UE.

I certificati rilasciati in Svizzera non vengono più riconosciuti. Occorre una certificazione rilasciata nell'UE, ma mancano le risorse a tale scopo. Uno studio indipendente stima che questi costi aggiuntivi possano essere particolarmente dannosi per le PMI (Cf. [Infras \(20259 Vertiefungsstudie MRA Fallbeispiel Medizinprodukte\)](#)). Lo studio riferisce inoltre che l'incertezza giuridica creata in Svizzera ha un impatto negativo sulle decisioni d'investimento. Inoltre, secondo Swiss Medtech, 1200 fabbricanti stranieri (su 5000) hanno scelto di non rifornire più il mercato elvetico.

Un aggiornamento del MRA consentirebbe di evitare inutili costi amministrativi per le imprese e contribuirebbe a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di dispositivi medici in Svizzera.

Quando sarà possibile aggiornare il MRA?

La Svizzera e la Commissione europea hanno definito le modalità della loro cooperazione per il periodo compreso tra la fine del 2024 e l'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE. In questo contesto, collaboreranno assiduamente per garantire il buon funzionamento degli attuali

accordi sul mercato interno. In particolare, discuteranno dell'applicazione del MRA tenendo conto delle esigenze degli operatori economici coinvolti.

Accordo sui trasporti terrestri

L'eventuale recepimento del diritto UE in materia di aiuti di Stato nell'Accordo sui trasporti terrestri comprometterà il servizio pubblico (trasporto nazionale e regionale) in Svizzera?

No. Il traffico esclusivamente nazionale non è oggetto dell'Accordo sui trasporti terrestri.

Le norme in materia di aiuti di Stato interesserebbero eventualmente solo il campo di applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, che riguarda il trasporto internazionale su strada e su rotaia (trasporto di merci e passeggeri).

Inoltre, la normativa europea in materia di aiuti di Stato prevede numerose eccezioni e giustificazioni per gli aiuti di Stato, per esempio per le indennità dei trasporti pubblici, la promozione del trasferimento del traffico, ecc.

Resta possibile anche la promozione / ordinazione del traffico regionale transfrontaliero nelle regioni di confine (Ticino, Basilea, Ginevra). La Svizzera ha investito molto nel traffico regionale transfrontaliero e vuole continuare a decidere autonomamente da chi viene offerto. Non sussiste pertanto alcun obbligo di messa a concorso in questo settore, il che continua a consentire aggiudicazioni dirette. Sono escluse le imprese che operano solo nel settore del trasporto urbano, extraurbano o regionale (p. es. tram, ferrovia delle Centovalli).

Quali offerte supplementari possono fornire le imprese ferroviarie estere, visto l'elevato grado di sfruttamento della rete e dell'orario cadenzato?

L'apertura controllata del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri avverrà in condizioni quadro definite, in modo da non compromettere l'alta qualità del sistema dei trasporti pubblici svizzero. Le imprese ferroviarie estere possono pertanto offrire collegamenti internazionali verso la Svizzera solo se sono disponibili possibilità di transito (tracce) per le tratte svizzere al di fuori delle tracce garantite per il traffico nazionale.

A prescindere da ciò, l'apertura creerà le condizioni affinché i clienti possano beneficiare di offerte supplementari nel trasporto transfrontaliero.

In futuro, per esempio, anche la DB potrebbe fornire l'offerta di orario cadenzato Basilea-Berna?

No. L'Accordo sui trasporti terrestri riguarda esclusivamente il trasporto transfrontaliero di persone e merci.

Secondo la scheda informativa, le imprese ferroviarie estere possono essere obbligate ad adottare il sistema tariffario svizzero se trasportano passeggeri con origine e destinazione in Svizzera. Come esempio viene citato il riconoscimento dell'abbonamento generale e del metà-prezzo. Le imprese estere devono vendere i propri biglietti alle tariffe delle FFS?

Le imprese ferroviarie dell'UE devono essere integrate nel sistema del settore dei trasporti pubblici svizzero (presso l'organizzazione di settore Alliance SwissPass) per l'emissione di titoli di trasporto (biglietti) per tali corse. In questo modo si garantisce che i passeggeri continuino ad aver bisogno di un solo biglietto anche se durante il viaggio utilizzano diverse imprese di trasporto. Ciò implica anche che i titoli di trasporto vengano venduti alle stesse condizioni applicate dalle FFS o da altri fornitori svizzeri. In linea di principio si applica quindi la tariffa standard dei TP svizzeri. Sarà possibile offrire anche biglietti risparmio, ovvero sconti su determinati titoli di viaggio vincolati a un treno specifico, come avviene già per le FFS.

La possibilità per le imprese ferroviarie dell'UE di vendere biglietti per tratte interne svizzere di collegamenti internazionali non apre forse la porta anche al traffico ferroviario nazionale?

No. Stabilendo che la finalità principale di tali offerte deve essere il trasporto transfrontaliero, si garantisce che questi servizi transfrontalieri con fermate intermedie non vengano utilizzati al fine di aprire il mercato nazionale. Inoltre, secondo il diritto dell'UE e quello svizzero, è possibile verificare se una nuova offerta potrebbe compromettere dal punto di vista economico l'offerta ordinata esistente. Questo motivo basterebbe a impedire l'introduzione di una nuova offerta.

Come si definisce e si controlla che il trasporto transfrontaliero sia o rimanga la finalità principale quando in futuro le ferrovie estere circoleranno in Svizzera in modo autonomo?

Si tratta in primo luogo di verificare se la maggior parte dei passeggeri effettua un viaggio transfrontaliero. I criteri sono stabiliti a livello di ordinanza. La Svizzera si occupa in modo autonomo di questa verifica, che sarà eseguita dalla ComFerr su richiesta delle autorità commitenti (UFT e Cantoni) o di un'impresa ferroviaria interessata.

Quanti nuovi collegamenti ferroviari con l'estero saranno a disposizione della clientela svizzera?

Con la prevista apertura si creano i presupposti per la creazione di nuove offerte rivolte alla clientela, ma non è possibile prevedere quante saranno.

La capacità residua delle tracce che i collegamenti internazionali delle ferrovie estere potranno sfruttare in via prioritaria viene utilizzata anche per offerte svizzere quali treni di alleggerimento o treni speciali. Quanti di questi treni saranno sacrificati a causa della nuova priorità accordata ai treni esteri?

Nella capacità residua di tracce la priorità non sarà data solo alle ferrovie estere, ma anche a quelle svizzere che intendono proporre offerte internazionali autonomamente o in cooperazione.

In caso di conflitti relativi alle richieste di assegnazione della capacità residua, si valuterà la possibilità di trovare soluzioni consensuali, per esempio concordando con altre imprese che hanno già pianificato treni prioritari lievi modifiche degli orari di partenza o di arrivo nelle stazioni. Negli ultimi anni, il Servizio di assegnazione delle tracce è riuscito a risolvere in questo modo la maggior parte dei casi di conflitto.

Che ne sarà degli impegni dell'UE per l'ampliamento delle tratte di accesso alla galleria di base Alptransit?

Gli impegni esistenti derivanti dall'Accordo sui trasporti terrestri con l'UE e dagli accordi bilaterali con i Paesi limitrofi in materia di coordinamento della politica dei trasporti e di ampliamento delle infrastrutture restano in essere. Nella bozza dell'aggiornato Accordo sui trasporti terrestri (preambolo del protocollo di modifica) entrambe le parti hanno ribadito l'importanza di queste misure.

La Svizzera dovrà autorizzare i gigaliner?

È stato possibile salvaguardare il limite di 40 tonnellate nel traffico pesante previsto dall'Accordo sui trasporti terrestri. Ciò significa che, qualora l'UE dovesse aumentare il limite massimo per il traffico pesante a 60 tonnellate, la Svizzera non sarebbe tenuta ad innalzarlo a sua volta.

Saranno salvaguardate anche altre prerogative della politica dei trasporti svizzera, quali il divieto di circolazione notturno e domenicale per gli autocarri. Lo stesso vale per l'accesso al mercato da parte di imprese di trasporto su strada svizzere nell'UE e per il divieto di trasporto interno alla Svizzera (cabotaggio) da parte di imprese di trasporto su strada dell'UE.

Accordo sul trasporto aereo

Come funziona l'Accordo sul trasporto aereo?

Mediante decreto federale, la Svizzera recepisce regolarmente gli ultimi sviluppi giuridici dell'UE nel settore dell'aviazione civile nell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo. Si tratta essenzialmente di sviluppi di natura tecnica. In questo modo, il recepimento garantisce pari condizioni di concorrenza alle imprese e ai privati di entrambe le Parti e un livello di sicurezza equivalente nel settore dell'aviazione civile. Gli atti giuridici recepiti sono direttamente applicabili in Svizzera. In cambio, la Svizzera partecipa a vari comitati dell'Unione europea con i suoi esperti e può così contribuire all'elaborazione di atti legislativi.

Quando entra in vigore lo scambio di diritti di cabotaggio per entrambe le Parti?

Lo scambio di diritti di cabotaggio ha inizio dalla prima stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore del «pacchetto Svizzera-UE» («Bilaterali III»).

Quando l'industria svizzera potrà partecipare a SESAR 3, l'iniziativa europea per la standardizzazione, l'armonizzazione e la sincronizzazione dei servizi nell'ambito della gestione del traffico aereo europeo?

Nell'ambito dell'associazione della Svizzera a Orizzonte Europa, già dal 2025 le imprese svizzere sono autorizzate a partecipare come beneficiarie ai progetti di SESAR 3. Ciò consente loro di accedere agli importanti finanziamenti dell'UE provenienti dal bilancio UE per il programma Orizzonte Europa.

Accordo agricolo e Protocollo sulla sicurezza alimentare

Domande generali sul contenuto e sullo scopo dell'Accordo

Esiste già un Accordo agricolo. Allora, perché il Protocollo sulla sicurezza alimentare?

L'attuale Accordo agricolo copre esclusivamente le derrate alimentari di origine animale (ad es. carne, formaggio, uova) e deve pertanto essere esteso al settore della sicurezza alimentare. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare include ora anche le derrate alimentari di origine non animale (ad es. cioccolato al latte con frutta oleaginosa, succhi di frutta e miscele di muesli contenenti frutta oleaginosa e frutta secca).

L'obiettivo è di istituire uno spazio comune e completo di sicurezza alimentare che comprenda tutti gli aspetti della salute dei vegetali e della legislazione veterinaria e alimentare lungo la filiera agroalimentare e che copra la maggior parte del commercio di prodotti agricoli con l'UE.

Ciò rafforza la protezione dei consumatori, garantisce la sicurezza dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari e consente la partecipazione al mercato interno dell'UE attraverso l'abolizione completa di tutti gli ostacoli al commercio non tariffari.

Gli allegati agricoli dell'Accordo agricolo sono stati modificati?

No. Gli allegati 1–3 (concessioni tariffarie reciproche e liberalizzazione del commercio caseario), 7 e 8 (prodotti vitivinicoli e bevande spiritose), 9 (prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico), 10 (riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) e 12 (protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari) dell'Accordo agricolo rimangono invariati, continuano ad applicarsi come prima e non sono soggetti al recepimento dinamico del diritto. Di conseguenza, saranno aggiornati e sviluppati come in passato. In caso di controversie in relazione a questi allegati è previsto un tribunale arbitrale, tuttavia senza il coinvolgimento della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

La politica agricola svizzera (pagamenti diretti ecc.) rimarrà indipendente?

Sì. La Svizzera continua a mantenere la propria autonomia nella definizione della politica agricola. Già l'attuale Accordo agricolo non prevede l'armonizzazione della politica agricola tra la Svizzera e l'UE. Questo non cambierà con la modifica dell'Accordo agricolo. La Svizzera può mantenere invariata anche la protezione doganale per i prodotti agricoli (ovvero i dazi e i contingenti).

Perché è importante l'estensione dell'Accordo agricolo alla sicurezza alimentare?

- **Rafforzamento della protezione dei consumatori:** è garantita nel lungo periodo la sicurezza dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari nel commercio comune con un rafforzamento della protezione dei consumatori e del divieto di inganno. Il coinvolgimento della Svizzera nelle reti europee permette di identificare precocemente i rischi nella filiera agroalimentare. La Svizzera ha accesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e ai sistemi di allarme e cooperazione come il RASFF (sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi).
- **Miglioramento della partecipazione al mercato interno:** l'abolizione degli ostacoli al commercio non tariffari facilita l'accesso dei produttori agricoli e alimentari svizzeri al mercato interno dell'UE. Ne deriva un commercio più agevole con l'Unione, che contribuisce a rafforzarne la competitività.
- **Rafforzamento della salute animale e salvaguardia della protezione degli animali:** una più stretta collaborazione tra la Svizzera e l'UE rafforza la lotta comune contro le epizootie che possono potenzialmente trasmettersi anche all'essere umano e causare gravi danni economici. Gli standard svizzeri più elevati in materia di protezione degli animali rimangono in vigore.
- **Rafforzamento della protezione dei vegetali:** la Svizzera sarà ora integrata nel sistema di autorizzazione dell'UE per i prodotti fitosanitari, il che rafforzerà ulteriormente la protezione di vegetali e animali.
- **Collaborazione ancora più stretta tra Svizzera e UE:** con il nuovo Protocollo, la Svizzera avrà accesso agli organi rilevanti e ai sistemi di valutazione dei rischi dell'UE. Le autorità e gli esperti svizzeri potranno partecipare alle riunioni degli organi dell'UE («decision shaping»), presentare le posizioni e le richieste della Svizzera e influenzare l'elaborazione delle basi giuridiche, cosa che finora non era possibile.
- **Mantenimento della sovranità:** l'Accordo rafforza l'industria alimentare, protegge la salute di vegetali e animali e migliora la protezione dei consumatori, preservando al contempo la sovranità della politica agricola svizzera.

Domande sulle ripercussioni per le persone interessate in Svizzera

Qual è l'importanza del Protocollo sulla sicurezza alimentare per i consumatori svizzeri?

Per la popolazione svizzera, il Protocollo comporta soprattutto una maggiore sicurezza, informazioni disponibili più rapidamente e una protezione uniforme al momento dell'acquisto (online e nei negozi al dettaglio) di derrate alimentari e oggetti d'uso.

Ciò è reso possibile dall'accesso ai comitati e ai sistemi di allarme rilevanti dell'UE e rafforza la protezione contro gli inganni e la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali. Ad esempio, la Svizzera ha accesso diretto al *sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi* (RASFF).

Inoltre, ha accesso all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il che le consente di partecipare alle discussioni tra la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE nel settore della sicurezza alimentare e di esprimere le proprie richieste in una fase iniziale. La Svizzera sarà integrata anche nelle procedure di autorizzazione dell'UE, ad esempio per i nuovi tipi di derrate alimentari, e avrà quindi accesso ai dati corrispondenti.

Qual è l'importanza del Protocollo sulla sicurezza alimentare per la produzione agricola e alimentare svizzera?

Per gli stabilimenti alimentari svizzeri non vi saranno cambiamenti significativi nella pratica, poiché la legislazione svizzera in materia alimentare è già oggi ampiamente conforme al diritto dell'UE. In Svizzera sono già in vigore attualmente norme equivalenti in materia di igiene e sicurezza alimentare, tra cui, ad esempio valori massimi identici per i residui di medicinali veterinari.

Grazie all'Accordo ampliato, i produttori svizzeri di derrate alimentari e oggetti d'uso, così come le imprese, beneficeranno di un accesso facilitato al mercato interno dell'UE grazie all'abolizione degli ostacoli al commercio non tariffari e della certezza del diritto grazie a norme uniformi in tutto lo spazio di sicurezza alimentare Svizzera-UE.

L'Accordo ampliato riguarda quindi l'intera filiera agroalimentare, dalla produzione primaria fino al consumo passando per la trasformazione, il trasporto e la vendita.

Qual è l'importanza del Protocollo sulla sicurezza alimentare per i piccoli fornitori come banchi per il mercato, manifestazioni di associazioni o negozi in fattoria (distribuzione occasionale di derrate alimentari)?

Per i negozi in fattoria, banchi per il mercato o anche le manifestazioni di associazioni – o, ad esempio, la vendita di torte durante una festa scolastica – non cambierà niente nella pratica. Essi sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e devono quindi garantire, come in passato, in particolare il rispetto delle regole di igiene e la qualità ineccepibile dei prodotti, ma sia il diritto svizzero sia quello dell'UE prevedono alcune facilitazioni per la cosiddetta consegna «diretta o occasionale». La situazione attuale rimane quindi invariata.

In materia di benessere degli animali, sarà garantito che la Svizzera non debba armonizzarsi con gli standard più bassi dell'UE?

Sì. Le eccezioni che esistono già oggi nell'Accordo agricolo sono garantite. Un esempio: l'attuale divieto di transito degli animali sulle strade in Svizzera si applica anche al Protocollo sulla sicurezza alimentare. Laddove la Svizzera ha un livello di protezione più elevato, in particolare per quanto riguarda la detenzione di animali da reddito, sarà mantenuto.

Sarà garantito il mantenimento degli standard svizzeri per gli organismi geneticamente modificati (OGM)?

Sì. La Svizzera è riuscita a negoziare un'eccezione nel settore degli OGM e può continuare a regolamentare questo settore in modo indipendente. Ciò significa che le derrate alimentari geneticamente modificate autorizzate nell'UE non sono automaticamente omologate in Svizzera. Sarà ancora richiesta una procedura di autorizzazione svizzera in conformità ai severi criteri di sicurezza. Ad esempio, diverse varietà di colza geneticamente modificata sono autorizzate nell'UE per la fabbricazione di derrate alimentari (ad es. l'olio di colza), ma nessuna di queste varietà è autorizzata in Svizzera.

Qual è il significato del Protocollo nell'ambito dell'omologazione dei prodotti fitosanitari?

Con il Protocollo sulla sicurezza alimentare, la Svizzera sarà integrata nel sistema di autorizzazione dell'UE. In questo modo, i produttori agricoli disporranno più rapidamente di prodotti moderni ed efficaci. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di recepire le autorizzazioni UE: queste potranno essere rifiutate se non è garantita la protezione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente o se non sono rispettate le norme svizzere in materia di protezione delle acque.

In futuro in Svizzera saranno utilizzati pesticidi pericolosi che oggi sono vietati?

No. In Svizzera, i requisiti di omologazione per i prodotti fitosanitari sono già oggi in gran parte identici a quelli dell'UE. Poiché vigono gli stessi standard di sicurezza ed efficacia, i prodotti fitosanitari che oggi non verrebbero omologati non saranno disponibili sul mercato svizzero neanche in futuro. Il rilascio di un'omologazione nazionale vincolata ad oneri per l'impiego di un determinato prodotto rimane di competenza della Svizzera anche in futuro. Ciò significa che il nostro Paese continuerà a imporre condizioni e restrizioni proprie per garantire, ad esempio, la protezione delle acque e della salute. Rimangono infine invariate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.

Il Protocollo sulla sicurezza alimentare ha un impatto sul diritto delle associazioni ambientaliste alla qualità di parte nelle procedure di omologazione dei prodotti fitosanitari?

No, il diritto delle associazioni ambientaliste alla qualità di parte rimane invariato. La procedura per l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari rimane di competenza degli Stati membri dell'UE e della Svizzera.

Cosa è stato raggiunto al di là del mandato negoziale originario?

Nell'interesse della trasparenza per i consumatori, la Svizzera è riuscita a mantenere l'obbligo di indicare il Paese di origine per le derrate alimentari distribuite in Svizzera.

I funzionari dell'UE effettueranno controlli negli stabilimenti svizzeri?

No. I controlli ufficiali degli stabilimenti alimentari in Svizzera sono effettuati oggi e continueranno a essere effettuati in futuro dalle autorità cantonali competenti, non dall'UE.

Quali sono allora gli aspetti controllati dall'UE?

La Commissione europea effettua già oggi audit nell'ambito di applicazione dell'Accordo agricolo esistente, sia in Svizzera sia in altri Paesi terzi. Lo scopo di questi audit è verificare che i sistemi di controllo della sicurezza alimentare della Svizzera siano correttamente implementati. Ciò significa che viene controllato il funzionamento del sistema di controllo svizzero, non i singoli stabilimenti.

Ci sarà un aumento dei controlli nelle aziende agricole?

Nella maggior parte dei settori non si registrerà un aumento dei controlli, poiché le normative svizzere in materia sono già oggi in gran parte conformi alla legislazione UE. Tuttavia, il regolamento UE sui controlli si applicherà ora anche al settore della salute dei vegetali (attualmente le disposizioni in materia sono applicate in modo autonomo dalla Svizzera solo in parte). Pertanto, in questo settore potrebbe verificarsi un aumento o un ampliamento delle attuali attività di controllo da parte delle autorità cantonali. Ciò riguarda principalmente le aziende che producono piante per acquirenti commerciali, come vivai, vivai viticoli o centri di giardinaggio, e che sono autorizzati dalla Confederazione a rilasciare passaporti fitosanitari. In generale le aziende agricole non sono interessate dai controlli supplementari. Con maggiori rilevamenti a campione, limitati a determinate colture (piante ospiti principali di organismi da quarantena da sorvegliare), si evitano danni economici causati da nuovi organismi nocivi.

Domande sul funzionamento dell'Accordo agricolo:

L'UE può adottare misure di compensazione nel settore agricolo?

Le misure di compensazione nella parte agricola sono possibili soltanto in caso di violazione dell'Accordo agricolo (compresa la sicurezza alimentare), ma non in caso di violazione di un altro accordo sul mercato interno. Ciò è specificamente previsto dal meccanismo di composizione delle controversie negoziato tra le Parti contraenti.

Dobbiamo recepire automaticamente il diritto dell'UE in futuro?

No, non è previsto un recepimento automatico del diritto UE. Per quanto riguarda il Protocollo sulla sicurezza alimentare, è previsto un recepimento dinamico del diritto nel rispetto della procedura costituzionale svizzera applicabile.

In concreto ciò significa che quando l'UE adotta un nuovo atto giuridico nell'ambito del Protocollo sulla sicurezza alimentare, il recepimento in Svizzera deve essere approvato secondo la consueta procedura svizzera per i trattati internazionali. Se la Svizzera e l'UE non trovano un accordo sul recepimento di una disposizione nuova o modificata, si può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie. Tuttavia, nell'ambito del recepimento dinamico del diritto, la Svizzera ha ora anche il diritto di partecipare al «decision shaping». Può quindi esercitare la propria influenza già durante la redazione dei testi giuridici rilevanti per la Svizzera.

Il recepimento dinamico del diritto non si applicherà agli allegati agricoli esistenti (1–3, 7–10 e 12), che non costituiscono parte integrante del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Tali allegati continueranno quindi a funzionare come prima.

La Svizzera dovrà recepire molte nuove norme con il Protocollo sulla sicurezza alimentare?

La Svizzera ha già armonizzato gran parte della sua legislazione in materia con quella dell'UE. Nell'ottica di uno spazio comune di sicurezza alimentare, in tutti i 27 Stati membri e in Svizzera dovranno valere norme identiche.

L'adozione del Protocollo sulla sicurezza alimentare ha ripercussioni sulle prescrizioni relative ai prodotti biologici?

No. Il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) non ha alcuna ripercussione sull'ordinanza sull'agricoltura biologica. L'allegato 9 (relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico) continuerà a far parte della parte agricola e funzionerà come finora. La parte agricola non è soggetta al recepimento dinamico del diritto e la Corte di giustizia europea (CGUE) non ha alcun ruolo.

Programmi dell'UE

Qual è lo stato della partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'UE per la formazione, la ricerca e l'innovazione?

L'accordo sui programmi dell'UE (EUPA) è stato firmato il 10 novembre 2025. L'applicazione provvisoria dell'EUPA consente l'associazione del nostro Paese con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025 ai programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa Digitale. La partecipazione all'infrastruttura di ricerca ITER inizia invece nel 2026. La partecipazione della Svizzera a Erasmus+ è prevista dal 2027, fatta salva la decisione di finanziamento del Parlamento nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III).

Qual è lo stato della partecipazione della Svizzera a Erasmus+?

Durante i negoziati sono stati concordati i parametri per l'associazione a Erasmus+ a partire dal 2027. Il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il relativo decreto di finanziamento nell'ambito del messaggio sul pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III). Entro la fine del 2026, a livello nazionale verrà istituito il sistema necessario per realizzare l'associazione (compreso l'accreditamento dell'agenzia nazionale) e verranno sensibilizzati gli attori del settore formativo. Durante questo periodo verrà portata avanti la soluzione svizzera per promuovere la mobilità e la cooperazione internazionale in ambito formativo.

Qual è lo stato della partecipazione della Svizzera all'infrastruttura di ricerca ITER?

La Svizzera riprende a partecipare alla realizzazione dell'infrastruttura di ricerca internazionale ITER nel campo della fusione nucleare nel 2026 come membro dell'Impresa comune europea «Fusion for Energy». La data di ripresa – 2026 – è stata fissata nell'interesse reciproco della Svizzera e dell'UE.

Quanto costerà alla Svizzera la partecipazione ai vari programmi?

La partecipazione finanziaria della Svizzera è disciplinata dall'EUPA. È previsto che il nostro Paese versi un contributo obbligatorio per ogni programma al quale partecipa. Il contributo obbligatorio consiste in una quota di partecipazione e in un contributo operativo, calcolato applicando una chiave di ripartizione del PIL (attualmente poco meno del 5 %) al bilancio UE del rispettivo programma. La quota di partecipazione è pari al 4 % del contributo operativo.

Per la partecipazione a Erasmus+, Euratom e ITER sono stati negoziati alcuni sconti, che verranno applicati fino alla fine del 2027 (30 % per Erasmus+ e 4,6 % per Euratom e ITER).

Per la partecipazione ai programmi Orizzonte Europa, Euratom ed Europa digitale nel 2025 sono stati versati circa 623 milioni di franchi. I contributi obbligatori per gli anni successivi (fino al 2027) dovrebbero essere leggermente più elevati.

La partecipazione a EU4Health è legata all'entrata in vigore dell'accordo sulla sanità. A causa dei tempi legati al processo interno, non ci saranno conseguenze finanziarie per il periodo 2021–2027.

A quanto ammonta il contributo per l'associazione a Erasmus+?

Il contributo viene calcolato applicando al budget del programma (circa 5 mia. di euro nel 2027) una chiave di ripartizione che dipende dalla quota del PIL svizzero (poco meno del 5 %). È inoltre prevista una quota di partecipazione. Complessivamente, secondo le ultime informazioni, per il 2027 il contributo al programma ammonta a 160,3 milioni di franchi, a cui si aggiungono 15,8 milioni di costi nazionali supplementari per garantire il funzionamento dell'agenzia Movetia e l'attuazione delle misure di accompagnamento.

I fondi necessari devono ancora essere richiesti?

I fondi per il pacchetto Orizzonte (Orizzonte Europa, Euratom, infrastruttura di ricerca ITER, Europa Digitale) sono già stati approvati dall'Assemblea federale nel dicembre 2020. Il quadro finanziario massimo nell'attuale generazione di programmi (2021–2027) è di 5,4 miliardi di franchi e comprende sia i futuri contributi obbligatori, sia le misure transitorie adottate dal Consiglio federale tra il 2021 e il 2024 per mitigare gli effetti della mancata associazione.

Per Erasmus+ occorre un decreto di finanziamento separato da parte del Parlamento. Il decreto sarà sottoposto a quest'ultimo con il messaggio sul pacchetto Svizzera-UE.

Come si prospetta la partecipazione ai futuri programmi dell'UE?

L'EUPA costituisce la base per l'associazione della Svizzera ai programmi attuali e futuri dell'UE. Ad ogni generazione di programmi la Svizzera può decidere a quali programmi aperti ai Paesi terzi desidera associarsi.

Cosa ne sarà dell'EUPA e dell'associazione ai programmi se il Parlamento o il Popolo svizzero respingeranno il pacchetto Svizzera-UE?

La Svizzera e l'UE hanno concordato di prorogare l'applicazione provvisoria dell'accordo fino alla ratifica o al massimo fino alla fine del 2028 se entro tale data la Svizzera non avrà completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.

Se il pacchetto Svizzera-UE venisse respinto dal Parlamento o dal Popolo, il Consiglio federale dovrebbe notificare all'UE la fine dell'applicazione provvisoria. La data di cessazione sarà decisa dal Consiglio federale. L'obiettivo è garantire una cessazione con le giuste tempistiche, tenendo conto della situazione di coloro che hanno richiesto i contributi dell'UE.

L'UE potrà escludere nuovamente la Svizzera dall'associazione ai suoi programmi a causa di vincoli politici?

L'accordo prevede una partecipazione della Svizzera più sistematica e continuativa alle generazioni di programmi. In generale, la partecipazione del nostro Paese può essere sospesa solo in due casi: se la Svizzera non paga i contributi obbligatori ai programmi o se non soddisfa più le condizioni per la mobilità dei partecipanti. Tuttavia, entrambe le parti hanno la possibilità di non rinnovare un protocollo che consente la partecipazione della Svizzera o di denunciare l'accordo, come da prassi internazionale. Gli elementi istituzionali previsti per gli accordi sul mercato interno attuali e futuri prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie. In questo quadro, le misure compensative sono possibili solo nell'ambito degli accordi sul mercato interno. Pertanto, una volta entrato in vigore il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III), l'UE non potrà più adottare misure di ritorsione non pertinenti, ad esempio nel settore della ricerca, a causa di problemi nell'ambito degli accordi sul mercato interno. Se la Svizzera non ratifica l'accordo nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE entro la fine del 2028, l'applicazione provvisoria cesserà in tale data.

In quale forma la Svizzera partecipa al programma spaziale dell'UE?

Il 1° gennaio 2014 la Svizzera ha concluso con l'UE l'accordo di cooperazione GNSS («Global Navigation Satellite System»), di durata illimitata, che disciplina la partecipazione della Svizzera al sistema di navigazione satellitare Galileo e al servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria («European Geostationary Navigation Overlay Service», EGNOS).

All'interno dell'Amministrazione federale, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) è responsabile della partecipazione ai programmi europei di navigazione satellitare e rappresenta gli interessi della Svizzera nei confronti dell'UE.

Quali sono i compiti dell'EUSPA e in cosa si differenzia dall'ESA?

Le competenze per Galileo ed EGNOS sono suddivise tra la Commissione europea, l'Agenzia spaziale europea («European Space Agency», ESA) e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale («European Union Agency for the Space Programme», EUSPA). La Commissione europea ha la responsabilità strategica e politica, mentre l'EUSPA è l'agenzia operativa per il programma spaziale dell'UE e tutte le sue componenti. L'ESA, di cui la Svizzera è membro (a pieno titolo), è incaricata di sviluppare il sistema.

Perché estendere l'accordo di cooperazione GNSS con la partecipazione della Svizzera all'EUSPA?

L'accordo di cooperazione GNSS prevede già la possibilità per la Svizzera di partecipare all'EUSPA, secondo modalità da definire in un accordo aggiuntivo. Aderendo all'EUSPA, la Svizzera può contribuire attivamente al processo decisionale dell'Agenzia, oltre ad avere accesso a informazioni dettagliate sui programmi spaziali dell'UE. La partecipazione all'EUSPA è inoltre un requisito posto dall'UE per accedere al servizio pubblico regolamentato di Galileo («Public Regulated Service», PRS). L'Agenzia svolge infatti un ruolo importante nel PRS, in particolare nell'assegnazione delle chiavi per la ricezione del segnale. I negoziati per un accordo PRS potranno iniziare non appena l'accordo EUSPA sarà firmato e l'UE disporrà di un mandato negoziale.

Perché la Svizzera ha negoziato solo ora la partecipazione all'EUSPA?

Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale aveva definito i programmi UE Galileo ed EGNOS come uno dei dossier prioritari per il consolidamento delle relazioni con l'UE. L'inclusione della Svizzera tramite accordo avrebbe dovuto avvenire gradualmente, non essendo ancora stati varati alcuni testi giuridici pertinenti dell'UE. Il mandato conteneva pertanto le direttive negoziali per la conclusione di un primo accordo ampliabile, l'accordo di cooperazione GNSS.

Il Consiglio federale intendeva avviare i negoziati previsti dall'accordo di cooperazione GNSS per la partecipazione della Svizzera all'EUSPA, ovvero alla precedente Agenzia, subito dopo la firma dell'accordo. L'approvazione dell'iniziativa popolare «Stop all'immigrazione di massa» nel febbraio 2014 e le conseguenti problematiche per i rapporti Svizzera-UE ne hanno tuttavia ritardato l'inizio.

I primi colloqui si sono svolti nel 2018, poco dopo l'approvazione del relativo mandato negoziale dell'UE. La parafatura della bozza dell'accordo è stata tuttavia bloccata dall'UE con riferimento alle questioni istituzionali. Per lo stesso motivo non è stato ancora possibile avviare i negoziati per l'accesso della Svizzera al PRS.

Perché l'accordo EUSPA ha validità illimitata?

In primo luogo, una durata illimitata risulta opportuna per un accordo che mira ad assicurare nel lungo periodo gli investimenti della Svizzera nei progetti infrastrutturali dell'UE Galileo ed EGNOS. Inoltre, completando l'accordo di cooperazione GNSS a tempo indeterminato, è stato possibile concordare le stesse modalità di quest'ultimo.

L'accordo può essere risolto da entrambe le Parti in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi.

In che misura l'economia svizzera beneficia della partecipazione all'EUSPA?

Attraverso l'accordo di cooperazione GNSS, le aziende svizzere operanti nel settore della navigazione spaziale hanno già la possibilità di partecipare alle gare d'appalto relative alle componenti Galileo ed EGNOS del programma spaziale dell'UE. L'adesione all'EUSPA ne faciliterà la partecipazione a bandi e consorzi, inviando un segnale positivo per l'integrazione degli operatori elvetici. Un futuro accesso al PRS potrebbe inoltre aprire nuove opportunità commerciali, ad esempio nel settore dei prodotti e servizi basati su tecnologia, segnali e dati satellitari.

Perché il PRS è importante per la Svizzera?

Essendo considerato un servizio essenziale per la sicurezza, il PRS è aperto in linea di principio solo agli Stati membri dell'UE. Per potervi accedere, i Paesi terzi necessitano di un accordo aggiuntivo. In un mondo caratterizzato da instabilità geopolitica e crisi globali, l'accesso al PRS è una necessità strategica. Questo servizio permette di migliorare la resilienza e le capacità di difesa nazionali, garantire il funzionamento dei settori infrastrutturali critici in caso di interferenze e aumentare la resilienza della società alle minacce. Inoltre, attraverso l'accordo di cooperazione GNSS, la Svizzera ha cofinanziato lo sviluppo del PRS e dovrebbe quindi anche poterne beneficiare.

Quanto è realistica la conclusione dell'accordo PRS? Qual è l'orizzonte temporale?

L'accordo di cooperazione GNSS prevede il diritto di accesso della Svizzera al PRS sulla base di un accordo aggiuntivo, che, per volontà dell'UE, può essere negoziato solo previa adesione all'EUSPA. Questo requisito sarà soddisfatto con l'applicazione dell'accordo EUSPA. L'obiettivo è quello di avviare i primi colloqui sull'accesso al PRS dopo la firma dell'accordo EUSPA.

Finora la Norvegia è l'unico Paese terzo ad aver concluso i negoziati per un accordo PRS.

Con la partecipazione all'EUSPA la Svizzera cofinanzia anche il programma di osservazione della Terra Copernicus, malgrado la decisione del Consiglio federale del 2024 di non parteciparvi?

Nella seduta del 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha deciso che la Svizzera non avrebbe partecipato al programma Copernicus durante l'attuale periodo finanziario, che termina a fine 2027. Si valuterà quindi un'adesione al programma per il prossimo periodo dal 2028.

L'EUSPA è l'agenzia operativa per tutte le componenti del programma spaziale dell'UE, tra cui i programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, il programma di osservazione della Terra Copernicus, l'infrastruttura di comunicazione satellitare governativa GOVSATCOM e il programma di rilevamento dell'ambiente spaziale SSA.

Attualmente circa il 95 per cento delle risorse EUSPA è investito in Galileo ed EGNOS e non si prevedono variazioni significative a medio termine. In caso contrario, nella peggiore delle ipotesi potrebbe risultare un maggiore contributo alle attività dell'EUSPA relative alle componenti del programma spaziale dell'UE a cui la Svizzera non partecipa (Copernicus, GOVSATCOM e SSA). Il bilancio dell'EUSPA non può essere suddiviso in base alle componenti del programma. Se, tuttavia, dovesse presentarsi una tale possibilità in futuro, è previsto un contributo proporzionale della Svizzera. L'accordo può inoltre essere risolto.

Quanto costa la partecipazione della Svizzera all'EUSPA e come viene calcolato il contributo?

Con la conclusione dell'accordo EUSPA, la Svizzera si impegna a partecipare ai costi operativi dell'Agenzia. La chiave di finanziamento per il calcolo del contributo svizzero all'EUSPA corrisponde a quella adottata in riferimento ai programmi GNSS Galileo ed EGNOS: risorse effettive utilizzate $\times$ $(PIL_{CH} / PIL_{Stati\ membri\ UE}) =$ contributo svizzero.

In ragione di detta chiave, la quota elvetica dipende da vari parametri sui quali la Svizzera non può influire, come in particolare l'evoluzione del PIL nazionale e degli Stati membri dell'UE e il bilancio dell'EUSPA.

In considerazione del bilancio del 2026, pari a circa 84 milioni di euro, l'importo dovuto dalla Svizzera dovrebbe aggirarsi intorno a 3,9 milioni di franchi svizzeri, compresa una tassa generale per la partecipazione a un'agenzia dell'UE (nel 2026 2 % del contributo annuale svizzero, nel 2027 3 % e dal 2028 4 %).

Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE

Perché la Svizzera versa un contributo per la coesione?

Dal 2007 il contributo svizzero è un elemento importante della via bilaterale. Il suo scopo è ridurre le disparità economiche e sociali in Europa (rafforzamento della coesione) e rispondere a sfide comuni, come nel settore della migrazione.

Con il suo contributo, la Svizzera investe nella stabilità e nella coesione nel continente europeo, due presupposti fondamentali per il buon funzionamento del mercato interno dell'UE, a cui partecipa a livello settoriale. Anche l'UE investe notevolmente nella coesione: per l'attuale periodo di coesione 2021–2027 sono previsti circa 392 miliardi di euro.

La Svizzera è l'unico Paese che versa contributi per la coesione?

No. Da un lato, la stessa UE investe notevolmente nella coesione (circa € 400 mia. per il periodo 2021–2027) e, dall'altro, anche gli Stati membri dello SEE e dell'AELS – ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein – erogano un contributo regolare per la coesione nell'UE nel quadro del meccanismo finanziario dello SEE e del meccanismo finanziario norvegese. Attualmente i contributi corrisposti ammontano a circa 440 milioni di franchi all'anno, la maggior parte dei quali (fr. 430 mio.) sono a carico della Norvegia. Rispetto alla Svizzera, gli Stati SEE/AELS partecipano in maniera più ampia al mercato interno dell'UE.

Il contributo svizzero è il prezzo da pagare per poter accedere al mercato interno dell'UE?

L'UE lo concepisce in questo modo. Per la Svizzera si tratta però di un elemento importante della sua politica europea. Il nostro Paese si dimostra così solidale e, tramite i progetti finanziati, rafforza le relazioni e i partenariati con gli Stati partner. Un maggiore sviluppo economico in questi Stati si traduce, inoltre, in benefici per l'economia svizzera sotto forma di nuovi mercati di vendita e opportunità di investimento. Anche la gestione di sfide comuni, come nel settore della migrazione, è nell'interesse diretto della Confederazione.

A quanto ammonterà in futuro il contributo svizzero?

L'ammontare del contributo svizzero per il periodo 2030–2036, ossia il primo nel quadro del nuovo Accordo sul contributo, sarà pari a 350 milioni di franchi all'anno. Il primo contributo sarà attuato e i fondi saranno erogati solo dal momento dell'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) e per un periodo di dieci anni (2030–2039).

Per i periodi di contribuzione successivi al 2036, l'entità del contributo sarà definita dalla Svizzera e dall'UE sulla base dell'Accordo sul contributo. Oltre all'adeguamento all'inflazione, l'importo dei successivi contributi potrà subire un aumento o una diminuzione del 10 per cento al massimo in base a considerazioni politiche, per esempio per tenere conto degli sviluppi avvenuti nel frattempo nelle relazioni tra la Svizzera e l'UE. L'Accordo sul contributo crea un quadro di riferimento chiaro e prevedibile per i futuri contributi svizzeri, aumentando la certezza del diritto e la possibilità di pianificazione a livello finanziario per la Svizzera.

Perché la Svizzera si assume un impegno finanziario supplementare per il periodo dalla fine del 2024 alla fine del 2029?

Nell'ambito del pacchetto Svizzera-UE, la Svizzera e l'Unione europea hanno concordato, per il periodo di transizione dalla fine del 2024 alla fine del 2029, ossia fino all'avvio del nuovo meccanismo, un impegno finanziario supplementare. Il primo contributo e l'impegno finanziario

supplementare saranno attuati e i fondi saranno erogati solo dal momento dell'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE e per un periodo di dieci anni (2030–2039).

L'impegno finanziario supplementare rispecchia il livello di partenariato e cooperazione tra la Svizzera e l'UE nel periodo citato. La cooperazione è definita in una dichiarazione comune tra le due Parti e comprende, per esempio, l'applicazione della soluzione transitoria nel quadro dei programmi UE dall'inizio del 2025. L'impegno finanziario supplementare ammonterà a 130 milioni di franchi all'anno fino all'entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE. Per il periodo dall'entrata in vigore alla fine del 2029 sarà invece pari a 350 milioni di franchi all'anno. In questo modo si tiene conto del fatto che, a partire da quel momento, la Svizzera e l'UE approfondiranno ulteriormente la loro cooperazione.

In che modo la Svizzera garantirà che i fondi vengano impiegati correttamente? Che cosa succederà se gli Stati partner non adempiranno i loro obblighi?

I fondi non confluiranno nel bilancio dell'UE, bensì saranno impiegati direttamente dagli Stati partner per finanziare programmi e progetti concordati con questi ultimi. In questo modo la Svizzera avrà la possibilità di definire le proprie priorità tematiche. La collaborazione diretta con gli Stati partner le permetterà inoltre di assicurarsi che i mezzi siano impiegati in modo conforme agli obiettivi. Un sistema efficace ed efficiente di monitoraggio e pilotaggio dei programmi e dei progetti sarà infine parte integrante della cooperazione.

Nei casi di corruzione o di violazione dei valori comuni (p. es. lo Stato di diritto), la Svizzera potrà prendere provvedimenti appropriati riguardo alle misure di sostegno interessate, arrivando, in casi gravi, anche alla sospensione dei versamenti o all'interruzione di tali misure.

Ai programmi potranno partecipare anche le imprese svizzere?

Le imprese svizzere potranno prendere parte, con pari diritti, alle gare d'appalto pubblicate negli Stati partner per iniziative finanziate con il contributo svizzero. Saranno inoltre promossi partenariati che permettano di avvalersi di competenze svizzere: attori svizzeri (p. es. associazioni professionali, scuole universitarie professionali, istituzioni di ricerca) potranno essere selezionati come partner di programmi e quindi essere finanziati con i mezzi destinati a questi ultimi, se ciò sarà stato definito in un accordo internazionale con lo Stato partner (v. anche la risposta alla domanda seguente). Inoltre, il 2 per cento del contributo sarà destinato allo «Swiss Expertise and Partnership Fund» (SEPF), il fondo svizzero per la condivisione delle competenze e il partenariato. Tali risorse potranno essere usate per fornire un ulteriore supporto con il coinvolgimento di imprese e istituzioni svizzere. Infine, per le imprese svizzere potrebbero essere interessanti, dal punto di vista economico, soprattutto le gare di appalto pubbliche dell'UE finanziate anche mediante i fondi di coesione dell'Unione.

Come saranno coinvolti i partner svizzeri in fase di attuazione?

Gli Stati partner richiedono spesso competenze specifiche della Svizzera per la pianificazione e l'attuazione di programmi e progetti. Il coinvolgimento di partner svizzeri sarà definito in un accordo internazionale. Poiché gli Stati interessati spesso conoscono troppo poco i potenziali partner svizzeri, spetterà in genere alla Svizzera individuarli. Conformemente a una procedura semplificata (prevista all'articolo 5 del disegno della legge sui contributi per la coesione (D-LCCo), in combinato disposto con l'articolo 7 D-LCCo), gli uffici federali competenti potranno conferire mandati a idonee istituzioni svizzere, direttamente o – nel caso in cui siano presenti più candidati potenziali – dopo aver svolto una procedura di selezione. L'obiettivo è garantire che anche istituzioni che di solito non partecipano a gare d'appalto pubbliche (p. es. associazioni) possono essere prese in considerazione. Attori svizzeri potranno inoltre essere coinvolti in modo mirato sfruttando le risorse del SEPF (pari a un massimo del 2 % dei mezzi stanziati nel caso del contributo 2030–2036).

In che modo le raccomandazioni del CDF influiranno sui futuri contributi?

Nel 2025 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato le modalità di assegnazione dell'attuale secondo contributo svizzero a determinati Stati membri dell'UE (2019–2029), per

un importo totale di 1,3 miliardi di franchi, e ha formulato cinque raccomandazioni¹ volte a migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'allocazione dei fondi. In particolare il CDF raccomanda: i) un maggiore coinvolgimento di partner svizzeri (v. domanda precedente), ii) lo snellimento delle procedure di autorizzazione, iii) un calcolo uniforme delle spese proprie da parte dei tre uffici federali competenti, iv) un controllo a posteriori basato sui rischi delle commesse pubbliche aggiudicate negli Stati partner, v) una maggiore digitalizzazione dei processi.

Il CDF ha inoltre constatato che le raccomandazioni formulate in occasione della verifica del primo contributo all'allargamento del 2014 sono state in gran parte attuate e sono stati fatti progressi significativi. Ritiene tuttavia che sia possibile introdurre altri miglioramenti definendo in maniera ancora più chiara le priorità ed elaborando programmi di portata più ampia.

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) hanno accolto con favore le proposte di miglioramento e terranno conto delle raccomandazioni nel prosieguo dei lavori.

Accordo sull'energia elettrica

Perché è necessario un Accordo sull'energia elettrica? La Svizzera ha superato indenne la crisi energetica, accumulato riserve nazionali di elettricità e accelerato il potenziamento delle energie rinnovabili.

La Svizzera è fisicamente strettamente connessa con il sistema elettrico europeo. La cooperazione con l'UE è fondamentale per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, la stabilità della rete e lo scambio di energia elettrica.

L'UE sta lavorando al completamento del mercato interno dell'energia elettrica. La Svizzera e l'UE intendono decarbonizzare il proprio sistema energetico entro il 2050. Ciò richiede un'ampia elettrificazione, un forte potenziamento delle energie rinnovabili e apertura verso nuove tecnologie climaticamente neutre. I flussi transfrontalieri di energia elettrica sono in forte aumento. Per garantire anche in futuro la stabilità del sistema elettrico svizzero è importante che la Svizzera sia integrato nel mercato in maniera regolamentata. L'Accordo sull'energia elettrica salvaguarda la disponibilità di capacità di importazione di energia elettrica sotto il profilo del diritto internazionale, anche durante le crisi energetiche. In tale contesto, la Svizzera può, se necessario, continuare ad accumulare riserve. Per la determinazione del fabbisogno di riserve ha negoziato la flessibilità che le consente un maggiore margine di manovra.

Oltre al contributo fondamentale alla stabilità della rete e alla sicurezza dell'approvvigionamento, un Accordo sull'energia elettrica presenta ulteriori vantaggi: la flessibilità dell'energia idroelettrica svizzera può essere impiegata in modo ottimale sui mercati europei, mentre la certezza giuridica nei rapporti con l'UE facilita gli investimenti in impianti di produzione e reti di trasporto da parte degli operatori svizzeri in Svizzera e in Europa. La sfida della decarbonizzazione del sistema energetico svizzero entro il 2050 può essere affrontata in modo più semplice, sicuro ed economico, collaborando con l'Europa piuttosto che in modo isolato.

Perché il Consiglio federale vuole concludere un accordo sull'energia elettrica?

In virtù della propria Costituzione, la Svizzera persegue l'obiettivo di un approvvigionamento elettrico sicuro, economico ed ecologico e ha lavorato molti anni per il raggiungimento di un Accordo sull'energia elettrica. La partecipazione al mercato europeo dell'energia elettrica è un elemento importante per la realizzazione di tale obiettivo. L'Accordo disciplina la partecipazione della Svizzera al mercato europeo dell'energia elettrica, riducendo al minimo i rischi quali i flussi di elettricità non programmati e aumentando la sicurezza dell'approvvigionamento. Il servizio pubblico ai clienti rimane garantito anche con il nuovo Accordo. Questi ultimi continueranno a poter beneficiare di un servizio universale con prezzi regolamentati.

¹ <https://www.efk.admin.ch/it/verifica/assegnazione-del-secondo-contributo-svizzero-ad-alcuni-stati-membri-dellue/>

Che cosa comporta l'apertura del mercato dell'energia elettrica per i consumatori?

Oggi le economie domestiche e le PMI non solo sono limitate nella scelta del fornitore, ma spesso anche nella scelta della qualità in relazione all'origine e alla rinnovabilità dell'energia elettrica o alla flessibilità della tariffa elettrica in caso di consumo controllabile delle pompe di calore o delle auto elettriche. Con l'apertura del mercato tutto questo cambia. La liberalizzazione per tutti i consumatori finali consentirà anche alle economie domestiche e alle PMI di scegliere tra un'ampia gamma di offerte in termini di livelli di prezzo, origine e rinnovabilità dell'energia elettrica nonché di flessibilità delle tariffe. Attualmente questa opzione è disponibile solo per i grandi clienti. Tuttavia, le economie domestiche e le imprese più piccole potranno beneficiare anche in futuro di un servizio universale con prezzi regolamentati. Le tariffe del servizio universale continueranno a orientarsi ai costi di produzione. Al fine di ridurre al minimo i rischi per i fornitori del servizio universale, verranno meno ulteriori elementi di regolamentazione, ad esempio per quanto riguarda le quote minime di energie rinnovabili nazionali.

Sono previste anche misure di accompagnamento a tutela dei consumatori: una piattaforma di confronto delle offerte, un organo di mediazione e prescrizioni sui contenuti dei contratti.

L'autorità di regolazione svizzera del mercato dell'energia elettrica ElCom monitorerà lo sviluppo del mercato dei piccoli clienti e informerà il Consiglio federale regolarmente a riguardo.

Che cosa comporta l'apertura del mercato dell'energia elettrica per i fornitori di energia elettrica?

Attualmente vi sono circa 580 fornitori di energia elettrica integrati con obbligo di fornitura per i 2110 Comuni svizzeri. Con l'apertura del mercato dell'energia elettrica a tutti i consumatori finali è abolito il monopolio sulle forniture alle economie domestiche e alle piccole imprese. La gestione della rete rimarrà tuttavia un settore di monopolio. In futuro, le aziende di approvvigionamento elettrico locali saranno competenti per il servizio universale nei comprensori loro attribuiti.

La crescente complessità dei mercati dell'energia elettrica, la digitalizzazione e le nuove opportunità per la produzione propria, le comunità locali di energia elettrica e le aggregazioni fra Comuni comportano un certo grado di consolidamento del mercato, indipendentemente dall'Accordo sull'energia elettrica. Grazie al servizio universale regolamentato e al fatto che la gestione della rete rimane un settore di monopolio, l'Accordo sull'energia elettrica non dovrebbe portare a un ulteriore consolidamento del mercato. L'apertura del mercato per tutti i consumatori finali comporta costi di adattamento per i processi di acquisto e vendita.

L'apertura del mercato dell'energia elettrica nell'UE ha causato un aumento dei prezzi dell'energia elettrica? Quali conseguenze sui prezzi al consumatore finale si prevedono con l'Accordo sull'energia elettrica?

L'esperienza dell'UE dimostra che l'apertura del mercato ha portato a una formazione dei prezzi più efficiente e trasparente. In termini reali, ossia al netto dell'inflazione, negli Stati membri dell'UE la componente energetica del prezzo dell'energia elettrica è tendenzialmente diminuita sia per i grandi consumatori sia per le economie domestiche. Oltre a questa componente, il prezzo al consumo finale è influenzato in modo considerevole da corrispettivi per l'utilizzazione della rete, da imposte e tasse al settore pubblico nonché dalle maggiorazioni, ad esempio quelle per la sicurezza dell'approvvigionamento o la promozione delle energie rinnovabili. Questi elementi attenuano parzialmente gli effetti positivi derivanti da una maggiore concorrenza. Per la Svizzera, l'esperienza europea nonché lo studio sugli effetti economici dell'accordo sull'energia elettrica di Ecoplan² suggerisce che un'ulteriore apertura del mercato nel quadro dell'Accordo sull'energia elettrica potrebbe avere conseguenze positive sui prezzi dell'elettricità per le economie domestiche e i consumatori industriali.

L'approvvigionamento di energia elettrica diventerà più stabile?

² Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Volkswirtschaftliche Auswirkungen, Ecoplan, Juni 2025; disponibile all'indirizzo: www.bfe.admin.ch > approvvigionamento > approvvigionamento elettrico > Accordo sull'energia elettrica Svizzera - UE.

Sì, con un Accordo sull'energia elettrica l'UE si impegna a non limitare il flusso di elettricità verso la Svizzera in tempi di crisi, nemmeno in caso di penuria. In inverno la Svizzera continuerà a dipendere dalle importazioni di elettricità, ma affinché questa possibilità possa essere garantita con certezza è fondamentale una cooperazione con l'UE. In particolare, la messa fuori servizio delle centrali nucleari svizzere comporterà un maggiore fabbisogno di importazioni di energia elettrica durante l'inverno. L'Accordo sull'energia elettrica migliora la sicurezza dell'approvvigionamento e riduce la necessità di riserve. Di conseguenza, diminuiscono anche i costi che vengono addebitati sulle bollette dei consumatori finali.

La Svizzera potrà continuare a costituire riserve?

Sì, la Svizzera potrà continuare a costituire le riserve necessarie; il diritto dell'UE consente infatti misure a livello nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento, se esse sono giustificate. Nel valutare il fabbisogno, la Svizzera potrà tenere conto delle proprie peculiarità. Questa flessibilità è stata stabilita nell'Accordo come eccezione al recepimento dinamico del diritto.

In merito alle riserve esistenti è previsto un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore dell'Accordo per apportare i necessari adeguamenti al testo.

Che certezza ha la Svizzera che l'UE non la lasci sola in caso di penuria di elettricità?

Senza l'Accordo sull'energia elettrica vi sarebbe incertezza. Con l'Accordo, la Svizzera diventerà parte integrante del mercato interno dell'energia elettrica dell'UE. Ciò rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento. L'UE e i suoi Stati membri si impegnano a non limitare le esportazioni di energia elettrica verso la Svizzera, anche in situazione di penuria. Questo principio è stabilito espressamente nell'Accordo.

Con l'Accordo sull'energia elettrica, gli aiuti di Stato per la promozione delle energie rinnovabili non sarebbero più ammissibili? Il potenziamento delle energie rinnovabili verrebbe ostacolato?

L'Accordo sull'energia elettrica non comporta un divieto assoluto di aiuti per la promozione delle energie rinnovabili. Al contrario, il diritto europeo consente un ampio margine di manovra proprio per la promozione di queste energie. La Svizzera potrà continuare a potenziare le energie rinnovabili in linea con la sua Strategia energetica. Si tratta di un obiettivo condiviso con l'UE. A questo proposito è stato fissato per la Svizzera un obiettivo non vincolante relativo alla quota di energie rinnovabili rispetto al consumo energetico finale (non solo di elettricità) pari al 48,4 % entro il 2030 (2024: circa 35,6 %). Tale obiettivo tiene conto della politica energetica e climatica della Svizzera nonché dei relativi strumenti e misure.

Con l'Accordo sull'energia elettrica si applicano le regole sugli aiuti di Stato nel settore dell'energia elettrica. In linea di principio, la promozione delle energie rinnovabili è consentita nell'UE. Le principali misure di promozione (ad es. il premio di mercato fluttuante) sono state considerate compatibili con il diritto europeo per un periodo transitorio di sei o dieci anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Al termine del periodo transitorio la futura autorità svizzera di sorveglianza degli aiuti di Stato dovrà valutare l'ammissibilità delle misure di promozione delle energie rinnovabili.

La remunerazione minima per gli impianti per la produzione di elettricità con una potenza inferiore a 150 kW sarà abolita con l'entrata in vigore dell'Accordo sull'energia elettrica. Gli impianti di questo tipo messi in esercizio dopo il 19 febbraio 2025 ma prima dell'entrata in vigore dell'Accordo sull'energia elettrica hanno comunque diritto a una remunerazione minima per un periodo transitorio di tre anni, e ciò nell'ottica di una protezione dell'investimento. La remunerazione minima non è di per sé inammissibile ai sensi del diritto dell'UE. Tuttavia, con l'apertura del mercato, nel servizio universale non è più possibile riversare i costi al monopolio, visto che i consumatori finali possono passare al libero mercato. Un finanziamento attraverso il Fondo per il supplemento di rete sarebbe possibile, ma andrebbe a scapito dell'ulteriore espansione delle energie rinnovabili. Alla luce della situazione di mercato, del forte calo del costo degli accumulatori a batteria e della promozione decisa a livello politico di valorizzare lo sfruttamento locale

dell'elettricità prodotta in modo decentralizzato (ad es. comunità locali di energia elettrica o comunità di consumo proprio), non è necessario compensare l'abolizione della remunerazione minima.

Quali sono le conseguenze dell'Accordo sull'energia elettrica per quanto concerne il diritto dei Cantoni di rilasciare concessioni per la forza idrica?

Non vi sono cambiamenti a riguardo. L'Accordo non contiene regole o restrizioni circa il rilascio o il contenuto delle concessioni, i canoni per i diritti d'acqua, la riversione o la proprietà pubblica degli impianti idroelettrici. L'attuale procedura di rilascio delle concessioni non è pregiudicata. L'UE condivide questa interpretazione. L'Accordo stabilisce esplicitamente che la Svizzera potrà decidere autonomamente le condizioni di impiego delle proprie risorse energetiche, compresa la forza idrica. Inoltre, viene stabilito espressamente che la forza idrica svizzera può essere di proprietà pubblica. Gli atti giuridici rilevanti nell'UE per il rilascio delle concessioni (direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione o la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE) sono esclusi dal campo di applicazione dell'Accordo sull'energia elettrica. Il recepimento dinamico del diritto si limita al campo di applicazione dell'Accordo e non può modificarlo. Ciò significa che la Svizzera non è obbligata a recepire eventuali future modifiche di questi atti giuridici dell'UE.

Le garanzie statali per le centrali elettriche sarebbero ancora possibili?

Il settore elettrico svizzero è quasi interamente di proprietà pubblica. La proprietà pubblica è molto diffusa anche nel mercato interno dell'energia elettrica dell'UE (vedi per esempio aziende comunali in Germania e Austria e EDF in Francia). I fornitori di energia elettrica non devono essere privatizzati e possono rimanere interamente di proprietà pubblica. La Svizzera manterrà il controllo sul suo approvvigionamento elettrico.

Le misure di ristrutturazione/salvataggio delle aziende in difficoltà sono compatibili con il diritto europeo. Tuttavia, se un'eventuale garanzia statale esplicita o implicita possa costituire un aiuto di Stato e se essa sia ammissibile dipende dalla sua forma, la questione dovrà perciò essere esaminata caso per caso.

Con un Accordo sull'energia elettrica la Svizzera dovrà suddividere e privatizzare le aziende di approvvigionamento elettrico comunali e cantonali?

No. Non esistono prescrizioni sulla proprietà delle aziende elettriche e nemmeno sulla loro privatizzazione. I fornitori di energia elettrica, la società nazionale di rete Swissgrid e i gestori delle reti di distribuzione rimangono in possesso dei loro attuali proprietari e potranno rimanere anche completamente in mano pubblica. La Svizzera manterrà il controllo sul suo approvvigionamento elettrico. I grandi gestori delle reti di distribuzione dovranno soddisfare ulteriori requisiti relativi alla disgiunzione giuridica e organizzativa: devono ad esempio essere organizzati in una forma giuridica separata dal resto dell'impresa di approvvigionamento elettrico e indipendenti in termini di gestione e potere decisionale. Tuttavia, questo criterio non richiede alcun cambiamento di proprietà. Se lo desiderano, i gestori delle reti di distribuzione possono rimanere integrati nell'amministrazione pubblica.

Accordo sulla sanità

La Svizzera dispone già dell'accesso ai meccanismi di sicurezza sanitaria dell'UE?

No. La Svizzera dipende oggi dalla buona volontà dell'UE. L'accesso a questi meccanismi è possibile soltanto in casi particolari ed è limitato a situazioni di emergenza come nel caso dell'ultima pandemia. Durante l'emergenza di COVID-19, l'UE aveva concesso alla Svizzera, su sua richiesta ufficiale, un accesso provvisorio e limitato a parte dei suoi meccanismi di gestione delle emergenze. Dall'estate 2023, la Svizzera non ha più accesso a questi meccanismi né alle informazioni pertinenti. Inoltre, non è nemmeno membro del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e pertanto non può beneficiare del suo sostegno e del suo know-how.

Il campo d'applicazione dell'accordo sulla sanità comprenderà altri ambiti oltre a quello della sicurezza sanitaria?

Il campo d'applicazione dell'accordo sulla sanità è incentrato sulla sicurezza sanitaria. Di conseguenza, altri ambiti di politica sanitaria, come il tabacco o i diritti dei pazienti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, non ne fanno parte. L'accordo prevede tuttavia la possibilità per la Svizzera e l'UE di estendere in futuro la loro cooperazione ad altri aspetti relativi alla salute, se ciò fosse nell'interesse di entrambe le parti. Qualsiasi futura estensione del campo d'applicazione dell'accordo sulla sanità sarebbe sottoposta alle consuete procedure nazionali di revisione dei trattati internazionali, compresa la consultazione degli attori interessati.

L'UE potrebbe imporre alla Svizzera misure di prevenzione o lotta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero?

No, anche in futuro la Svizzera deciderà in modo autonomo e sovrano le misure da adottare sul proprio territorio per contrastare le malattie trasmissibili o altre minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Per esempio, l'ECDC non ha il compito di imporre obblighi ai suoi membri, ma piuttosto di sostenere le autorità nazionali con conoscenze specialistiche.

Quale sarà l'entità del contributo finanziario che la Svizzera dovrà versare all'UE in relazione all'accordo sulla sanità?

Conformemente all'accordo sulla sanità, la Svizzera parteciperà a una sola agenzia dell'UE, ovvero l'ECDC. Il contributo annuale è stimato a circa 5 milioni di franchi e, tra le altre cose, consentirà al nostro Paese di usufruire di piattaforme come il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR).

Quale sarà l'impatto dell'accordo sulle prestazioni sanitarie in Svizzera?

L'accordo sulla sanità prevede una collaborazione più stretta nell'ambito della sicurezza sanitaria. Nel contempo, la Svizzera continuerà a decidere in modo autonomo e sovrano le misure da adottare sul suo territorio per contrastare le malattie trasmissibili o altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L'accordo non avrà alcun impatto sull'organizzazione del sistema sanitario svizzero.

La Svizzera parteciperà al programma EU4Health (2021–2027)?

La partecipazione della Svizzera al programma EU4Health non è disciplinata nell'accordo sulla sanità, bensì in un protocollo dell'accordo sui programmi con l'UE (per maggiori informazioni, v. *Programmi UE*). Il protocollo prevede che la Svizzera possa partecipare al programma EU4Health a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sulla sanità. Poiché quest'ultimo non entrerà in vigore prima del 31 dicembre 2026, la Svizzera non potrà partecipare al programma, che termina nel 2027. Ne consegue che il protocollo non avrà alcuna ripercussione finanziaria.

Se la Svizzera desiderasse partecipare al programma sulla salute successivo (2028–2034), occorrerà negoziare un nuovo protocollo dell'accordo sui programmi con l'UE seguendo le consuete procedure applicate ai trattati internazionali.